Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — ROMA — Martedì, 23 luglio — Numero 174.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 32; » » 17; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 489 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli imprenditori ed i direttori di aziende industriali e commerciali di qualunque genere debbono dare alle persone non appartenenti alla loro famiglia, comunque occupate nelle aziende stesse, un periodo di riposo non inferiore ad ore 24 consecutive per ogni settimana.

Nelle varie imprese sottoposte alla disposizione precedente non potranno venire aumentate, in seguito all'applicazione della presente legge, le ore di lavoro del personale nei giorni che precedono o seguono il giorno di riposo settimanale.

Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

1° la navigazione fluviale, lacuale e marittima;
2° l'industria agricola, la caccia e la pesca;
3° i trasporti sulle ferrovie pubbliche e sulle tramvie concesse o comunque autorizzate dallo Stato;
4° i servizi pubblici e le aziende industriali esercitate dallo Stato.

Art. 2.

L'obbligo di 24 ore consecutive di riposo stabilito nell'art. 1° non si avrà:

a) per tutto il periodo di lavorazione nelle industrie esercitate soltanto durante un breve periodo dell'anno che debbono manipolare materia prima di facile deterioramento;

b) per dieci settimane all'anno, negli opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua, purchè il riposo sia dato almeno ogni due settimane;

c) per sei settimane all'anno, nelle industrie con periodi noti di eccezionale attività.

Un regolamento da emanarsi per decreto Reale, indicherà le condizioni e le modalità con le quali tali esenzioni saranno concesse.

Art. 3.

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

Nondimeno potrà compiersi di domenica il lavoro:

a) di manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti, in quanto non possa compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio e pericolo per gli operai;

b) di riparazione delle macchine, cavi di trasmissione dell'energia elettrica, canali per la condutture dell'acqua usata come forza motrice, così per conto proprio come per conto di terzi;

c) per la compilazione dell'inventario dell'anno;

d) per la custodia e la vigilanza degli opifici ed altre aziende sottoposte alla presente legge;

e) nei casi di forza maggiore e più specialmente quando il lavoro sia compiuto in seguito a provvedimenti delle autorità politiche, o sia indispensabile per la sicurezza delle persone e per l'incolumità pubblica. Ma del lavoro domenicale necessario per questa ragione dovrà darsi immediato avviso alle autorità preposte alla vigilanza esecutiva della presente legge.

Art. 4.

Il riposo settimanale potrà darsi in giorno diverso dalla domenica e mediante turno nei seguenti casi:

1° industrie a fuoco continuo e con forni elettrici il cui esercizio non può essere interrotto;

2° industrie con processi tecnici continui e con macchinario a lavoro continuativo, solo per quanto riguarda il personale ad essi addetto;

3° industrie di stagione, in quanto non siano comprese nelle disposizioni dell'art. 2;

4° industria del caseificio;

5° trattorie, osterie, caffè, latterie, bigliardi, esercizi pubblici in genere;

6° lavoro di carico e scarico nei porti e di riparazione alle navi in corso di navigazione; trasporti terrestri, diversi dalle ferrovie; imprese di noleggio di sedie e di veicoli;

7° negozi di fiorai, stabilimenti fotografici;

8° case di salute, stabilimenti di bagni, farmacie;

9° imprese di pompe funebri;

10° imprese di giornali, di informazioni, di spettacoli e divertimenti pubblici;

11° rivendita di generi di privativa, anche se vi sia annessa la vendita di altri generi;

12° industrie che rispondono a necessità pubbliche.

La designazione dei rami di industria compresi nei n. 1, 2, 3 e 12 del presente articolo sarà fatta con successivi decreti Reali.

Art. 5.

Il riposo settimanale potrà anche concedersi in giorno diverso dalla domenica a tutto il personale delle aziende che esercitano industrie all'aperto, e soggette ad interruzione di lavoro per intemperie.

Art. 6.

Il riposo incomincierà alle 12 della domenica, e sarà permesso il lavoro nelle ore antimeridiane, per non più di cinque ore, nelle imprese seguenti:

1° negozi di generi alimentari e di combustibili;

2° istituti di previdenza, di assicurazione, agenzie di emigrazione, di collocamento, di pubblicità, di pegno e simili;

3° laboratorî di parrucchieri.

Per questi ultimi i Consigli comunali, su richiesta degli interessati, potranno spostare il riposo ad altro giorno della settimana.

Art. 7.

La disposizione di cui nell'articolo precedente potrà pure applicarsi a tutti i negozi ed a rami speciali di commercio nei Comuni dove la popolazione rurale si reca abitualmente la domenica per fare i suoi acquisti.

L'autorizzazione relativa sarà data con decreto prefettizio, sentita la Giunta comunale competente.

Art. 8.

Le disposizioni sul riposo domenicale potranno con decreto Prefettizio essere sospese in determinate località per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensità.

Art. 9.

Il riposo settimanale, quando non possa aver luogo in tutto od in parte di domenica, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovrà essere concesso con le norme seguenti:

a) per la parte di personale occupata in domenica nei lavori di riparazione, manutenzione, pulizia, custodia ed altri indicati alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* dell'art. 3 il riposo settimanale di compenso avrà durata uguale alle ore di lavoro fatte nella domenica, senza che possa essere inferiore a mezza giornata;

b) per le categorie indicate negli articoli 4 e 5 il riposo sarà di 24 ore consecutive e dovrà cadere in domenica il più spesso possibile. È fatta eccezione per

il personale occupato nell'industria siderurgica agli effetti del n. 1 dell'art. 4, e per i fuochisti addetti alle officine del gas, purchè la durata dei turni non ecceda le ore otto di lavoro; in tali casi il riposo potrà essere di 36 ore ogni due settimane;

c) per le categorie indicate negli articoli 6 e 7 il riposo di compenso dovrà avere una durata ininterrotta di 12 ore.

Art. 10.

Quando nelle industrie indicate nell'art. 4 non sia possibile concedere agli operai il riposo settimanale per turno, in quanto ciò nuocerebbe alla buona riuscita delle lavorazioni, ed in quanto si ha una sola persona capace di compiere una determinata operazione, il riposo potrà ridursi ad una mezza giornata per settimana con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Gli albergatori saranno tenuti a consentire al personale da loro dipendente un periodo di uscita dall'albergo di almeno 10 ore ininterrotte per settimana e un periodo di riposo continuativo, entro l'albergo, di almeno otto ore per ogni giornata di lavoro.

Art. 11.

Nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali pubblici di qualunque genere dovranno restare chiusi all'esercizio pubblico.

Nondimeno la Giunta municipale avrà facoltà di stabilire che per determinati rami di commercio, quando lo esigano peculiari condizioni locali, possano i proprietari tenere aperti i negozi, fermo il divieto del lavoro dei salariati.

Art. 12.

La Giunta provinciale amministrativa stabilirà all'occorrenza per il territorio dei diversi Comuni i limiti per l'esercizio domenicale del traffico ambulante.

Art. 13.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata agli agenti comunali per le contravvenzioni alle norme stabilite dai Comuni, nell'esercizio delle facoltà che ad essi concede la legge, o agli agenti di polizia giudiziaria per le altre disposizioni.

Nelle miniere e cave la vigilanza è particolarmente affidata all'ispettorato delle miniere e negli stabilimenti industriali alle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza hanno libero accesso nei luoghi di lavoro ed accertano le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.

I relativi verbali sono notificati, sotto pena di nullità, entro 48 ore, al contravventore e notificati all'autorità giudiziaria. Copia di essi viene trasmessa all'autorità comunale o alla prefettura, secondo i casi previsti dalla prima parte di questo articolo.

Art. 14.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 6, 9, 10 e 11 della presente legge, è punito con l'ammenda da L. 5 a L. 10 per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a L. 1000.

Nel caso di recidiva e nel caso in cui le persone suddette abbiano posto ostacolo all'ispezione prevista dall'articolo precedente, la pena è aumentata da un terzo a una metà.

Ha luogo la recidiva quando, nei dodici mesi anteriori al fatto per cui si agisce, il contravventore ha già subìto una contravvenzione alla presente legge.

Le ammende si devolvono alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, salvo un quinto da riservarsi agli agenti per le contravvenzioni da loro accertate.

Art. 15.

La presente legge diverrà obbligatoria per i singoli rami di industria e di commercio o gruppi d'industrie affini nel novantesimo giorno della data del regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale che sarà emanato per ciascuno di essi a proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Per un periodo di due anni dall'attuazione della presente legge il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore del lavoro, può concedere facoltà di adottare il riposo per turno settimanale in quelle industrie alle quali, o per il grado nascente di sviluppo o per eccezionali condizioni, non si reputi applicabile il riposo festivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
COCCO-ORTU.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **490** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tutte le Provincie del Regno nelle quali sarà i-

tenuto necessario, dovranno istituirsi, col concorso dello Stato, Consorzi fra i proprietari di vigneti e di terreni vitati per la difesa della viticoltura contro la fillossera.

Art. 2.

Fermi restando allo Stato ed alle Provincie le facoltà e gli obblighi loro attribuiti con la legge 4 marzo 1888, n. 5252, saranno ai Consorzi estese le disposizioni della legge 6 giugno 1901, n. 355, in quanto non siano modificate dalla presente legge.

Art. 3.

I Consorzi potranno stabilirsi per Provincia, per mandamento, per Comuni o gruppi di Comuni che abbiano identici interessi viticoli.

Art. 4.

Sarà ritenuta necessaria la costituzione dei Consorzi quando il quarto dei proprietari di vigneti e terreni vitati, possedenti almeno il terzo della superficie vitata ne facciano domanda al prefetto.

Ricevuta la domanda dei proprietari il prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale e del Regio commissario, stabilirà la circoscrizione del Consorzio.

Art. 5.

Qualora manchi la domanda di cui all'articolo precedente, il prefetto, su richiesta del R. commissario, sentita la Deputazione provinciale, dovrà, nel termine e con le forme stabilite dal regolamento, invitare i proprietari di uno o più Comuni a dichiarare se intendono costituirsi in Consorzio.

Art. 6.

Il ministro d'agricoltura, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, potrà ordinare la costituzione di Consorzi quando la loro mancanza costituisca un danno od un pericolo per le Provincie o pei Comuni finitimi, ovvero si tratti della difesa d'importanti regioni vitate tuttora immuni.

Art. 7.

Potranno assumere le funzioni dei Consorzi le Associazioni, Unioni o Società cooperative regolarmente costituite, che dal Ministero d'agricoltura, udito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, siano giudicati in grado di sostituire l'opera dei Consorzi stessi. In tal caso saranno a dette Associazioni estese le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 20 della presente legge.

Art. 8.

Il ministro d'agricoltura, su domanda dei Consorzi interessati o su proposta del R. commissario, potrà, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, mutare la circoscrizione dei Consorzi, suddividerli o ordinare l'unione di due o più Consorzi. Verificandosi uno di tali casi il fondo di cassa esistente presso i Consorzi interessati sarà proporzionalmente ripartito con le modalità da stabilirsi col regolamento.

Art. 9.

Il Comune che rifiuti la compilazione e la pubblicazione degli elenchi e dei ruoli dei proprietari di vigneti e terreni vitati, cade sotto la sanzione dell'art. 193 della legge comunale e provinciale.

I ricorsi degli interessati contro l'elenco sono ammessi nel termine di giorni 30 dalla sua pubblicazione, e sopra di essi provvederà definitivamente il prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

Art. 10.

Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il sindaco del Comune capoluogo del progettato Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale e pubblicato all'albo pretorio di ciascun Comune, convoca tutti i proprietari di vigne e di terreni vitati per deliberare se intendono costituirsi in Consorzio.

Art. 11.

La Commissione consorziale sarà composta di un presidente e di 6 membri e durerà in carica 5 anni. Essa sarà nominata mediante elezione di secondo grado allorquando i Consorzi siano costituiti da più Comuni ed il numero dei proprietari inscritti negli elenchi non sia inferiore ai 500; mediante elezione diretta o di primo grado in tutti gli altri casi.

Nel primo caso il numero degli elettori consorziali sarà proporzionale alla superficie indicata negli elenchi, secondo il rapporto che verrà stabilito dalla Deputazione provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale e del R. commissario. La metà degli elettori consorziali sarà nominata dalla Deputazione provinciale fra i maggiori contribuenti del Consorzio, l'altra metà dall'assemblea di tutti i contribuenti, presieduta da un delegato prefettizio.

La convocazione dei contribuenti per la nomina degli elettori consorziali e quella delle assemblee elettorali di primo o di secondo grado per la nomina della Commissione consorziale sarà fatta nei termini e con le norme che verranno stabiliti dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 12.

Almeno trenta giorni prima che scada il quinquennio della nomina della Commissione consorziale, il presidente di questa, nel caso di elezione di secondo grado, convoca gli elettori consorziali per la nomina della Commissione, nel caso invece di elezione di primo grado convoca i proprietari iscritti negli elenchi pel medesimo scopo.

Qualora egli non adempia a quella disposizione, vi provvederà d'ufficio il prefetto.

Per le dette convocazioni ed elezioni, valgono le norme dell'articolo precedente.

Art. 13.

Gli elettori consorziali nominati dai contribuenti o dalla deputazione provinciale dureranno in carica cinque anni.

Trenta giorni prima che scada il quinquennio dalla loro nomina si dovrà procedere alla nuova loro elezione seguendo le norme indicate nell'art. 11.

Art. 14.

La contribuzione annua dei consorziati in nessun caso potrà eccedere la misura di lire una per ogni ettaro di terreno vitato e sarà stabilita dalla Commissione consorziale ed approvata dal Ministero, sentita la Commissione provinciale.

Per la frazione di ettaro la tassa sarà intera se raggiunge l'estensione di mezzo ettaro, sarà ridotta alla metà se inferiore a mezzo ettaro.

Saranno esenti i proprietari di vigneti e di terreni vitati che posseggano, anche in vari appezzamenti, una estensione inferiore ad un quarto di ettaro. Essi non saranno compresi nel ruolo dei proprietari agli effetti dell'art. 4 della presente legge.

Art. 15.

Gli esattori comunali incaricati di riscuotere le contribuzioni hanno l'obbligo di depositare per conto del Consorzio alla Cassa di risparmio postale, tutte le somme giacenti in cassa quando esse superano le lire cinquecento.

Le operazioni di deposito e rimborso sono regolate dalle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi regolamenti.

Art. 16.

Negli elenchi, oltre a notare i trasferimenti della proprietà dei vigneti e dei terreni vitati, vi si apporteranno, ogni anno, quelle varianti che risultino dagli accertamenti eseguiti, giusta quanto dispone l'art. 8 della legge 6 giugno 1901, n. 355, e saranno in conformità modificati ogni anno i ruoli di contribuzione.

Art. 17.

Spetterà ai Consorzi oltre il promuovere la ricostituzione dei vigneti con legno resistente, anche la vigilanza contro la diffusione della fillossera e la esecuzione della relativa difesa nel territorio di ogni Consorzio.

Il Ministero di agricoltura però, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, potrà consentire l'applicazione del metodo distruttivo, per la difesa di un territorio consorziato, solamente quando le infezioni da distruggere non siano troppo estese o troppo sparse e quando mirino a salvaguardare importanti regioni vitate tuttora immuni.

Art. 18.

La vigilanza sul servizio antifillosserico dovrà essere esercitata da un R. commissario coadiuvato da due vice-commissari da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro d'agricoltura d'accordo con quello del tesoro.

Nel regolamento saranno determinati gli assegni e le indennità spettanti al R. commissario ed ai vice-commissari.

Art. 19.

Sono a carico dello Stato gli assegni e le indennità spettanti al R. commissario, ai vice-commissari ed ai delegati tecnici.

Potranno essere scelti come delegati tecnici i direttori delle cattedre ambulanti d'agricoltura ai quali, in questo caso, verrà solo retribuita una indennità da stabilirsi anch'essa col regolamento.

Tranne questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso.

Art. 20.

La scelta del delegato straordinario di cui all'art. 11 della legge 6 giugno 1901, n. 355, potrà cadere anche fra i non proprietari di vigneti o di terreni vitati appartenenti al Consorzio.

Il decreto di scioglimento della Commissione consorziale fisserà i termini dell'Amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere all'elezione della nuova Commissione nei termini e nei modi indicati dall'art. 11.

Art. 21.

Le Commissioni provinciali durano in carica cinque anni.

Il R. commissario interviene alle adunanze di esse con voto consultivo.

Alle Commissioni provinciali spetterà provvedere qualora l'assemblea consorziale non approvi i bilanci.

Art. 22.

I locali occorrenti alle Commissioni consorziali saranno forniti dal Comune ove ha sede il Consorzio.

L'opera dei funzionari amministrativi e contabili occorrenti alle Commissioni consorziali sono forniti dai Comuni consorziati, ripartendosi la eventuale spesa, in proporzione alla estensione che ciascun Comune rappresenta.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno indicate le norme per detta spesa ed i limiti entro cui dovrà mantenersi.

Art. 23.

I locali occorrenti alle Commissioni provinciali saranno forniti dalla Provincia.

L'opera amministrativa e contabile occorrente alla Commissione provinciale, sarà prestata dal delegato tecnico residente al capoluogo della Provincia.

Art. 24.

Le guardie nominate dai Consorzi per la osservanza dei divieti e per la vigilanza sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

Art. 25.

Sono abrogate le disposizioni della legge 6 giugno 1901, n. 355, in quanto siano contrarie a quelle della presente legge, che si estende anche ai Consorzi delle provincie di Bari, Foggia e Lecce e dei mandamenti di Città Sant'Angelo e Pianella.

Art. 26.

Per la esecuzione della presente legge, e in ispecie per l'amministrazione e la contabilità dei Consorzi, sarà provveduto con regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, udito il Consiglio di Stato.

Potranno i Consorzi deliberare regolamenti speciali, che saranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.

Art. 27.

Mediante decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura e commercio, d'accordo con quello del tesoro, potrà essere autorizzato il prelevamento dagli stanziamenti iscritti nel bilancio per la ricerca e la distruzione della fillossera, di somme destinate ad accrescere, ove sia necessario, gli stanziamenti destinati alla ricostituzione dei vigneti con legno resistente.

Art. 28.

È data facoltà al Governo del Re di pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge coordinate con quelle della legge 6 giugno 1901, n. 355.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.
SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 497 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È accordata la stabilità nel suo ufficio attuale ad ogni insegnante delle scuole elementari, il quale nel giorno della promulgazione della presente legge presti servizio straordinario, con qualsivoglia nome sia chiamato, come insegnante provvisorio, supplente, assistente, sottomaestro e simili, purchè sin dal momento della sua assunzione in ufficio, comunque avvenuta, avesse i requisiti legali.

Un attestato del provveditore agli studi, sopra relazione dell'ispettore scolastico, dovrà provare, che l'insegnante abbia prestato effettivo e lodevole servizio per un trentennio, e non sia stato licenziato a seconda degli articoli 6 e 7 della legge 19 febbraio 1903, n. 45 (articoli 10 e 16 del testo unico del 21 ottobre 1903, n. 431).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 498 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie gallerie di Firenze.

Tale somma sarà inscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 499 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

La tabella (allegato *E*) annessa alla legge 2 luglio 1905,

n. 319: « Provvedimenti per la Somalia Meridionale (Benadir) » è, per la parte di interessi e di ammortamenti da estinguersi dall'esercizio 1907-908 in poi, modificata come appresso:

Esercizio finanziario	Interessi	Ammortamento	Totale
1907-908	139,430 40	231,984 89	371,415 29
1908-909	130,151 00	241,264 29	371,415 29
1909-910	120,500 43	250,914 86	371,415 29
1910-911	110,463 84	260,951 45	371,415 29
1911-912	100,025 78	271,389 51	371,415 29
1912-913	89,170 20	282,245 09	371,415 29
1913-914	77,880 39	293,534 90	371,415 29
1914-915	66,139 00	305,276 29	371,415 29
1915-916	53,927 95	317,487 34	371,415 29
1916-917	41,228 45	330,186 84	371,415 29
1917-918	28,020 98	343,394 31	371,415 29
1918-919	14,285 06	357,130 23	371,415 29
—	971,223 48	3,485,760 00	4,456,983 48

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 500 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, rimarranno in vigore fino al 31 luglio 1908.

Art. 2.

Per provvedere agli eventuali acquisti di cose immobili e mobili che abbiano importante interesse storico archeologico o artistico è autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 5,000,000, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907.

La somma di L. 5,000,000 verrà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906, e inscritta in uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario in corso. A tale effetto, con decreto del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, il fondo di cassa dell'esercizio 1906-907 sarà ridotto della somma di L. 5,000,000, che verrà imputata come versamento avvenuto allo speciale capitolo di cui sopra.

Art. 3.

La somma di L. 5,000,000 di cui al precedente articolo, verrà investita, fino alla concorrenza di L. 4,000,000, in rendita consolidata da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, e per la rimanente somma di L. 1,000,000 verrà versata ad un conto corrente fruttifero da istituirsi presso la Cassa stessa, intestato al Ministero dell'istruzione pubblica.

Al detto conto corrente, oltre a un milione di lire di cui sopra saranno versati gli interessi sulla rendita acquistata coi 4,000,000 di lire di cui al precedente comma, nonchè gli interessi liquidati sullo stesso milione, fino a che venga altrimenti disposto per legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 501 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la convenzione del 15 giugno 1907 tra il Governo e il comune di Firenze, con la quale lo Stato assume l'obbligo di pagare la tassa di successione della collezione di armi, legata dal commendatore Costantino Ressman al comune di Firenze, il quale s'impegna di tenerla depositata in perpetuo nel R. museo nazionale di Firenze.

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria dello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio 1907-908, è stanziata la somma di lire 26,707 15, allo scopo di pagare la tassa di successione del legato di cui al precedente articolo, relativi interessi, aggi e spese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Convenzione fra il Ministero della pubblica istruzione del Regno d'Italia ed il comune di Firenze.

Premesso che con testamento olografo pubblicato presso la cancelleria della R. Ambasciata d'Italia a Parigi li 8 luglio 1899 il commendatore Costantino Ressman legava la sua collezione di armi, armature e frammenti d'armi antiche e di libri d'arte al comune di Firenze, per essere deposte nel Museo nazionale di Firenze (Bargello);

Che, essendosi tale successione aperta in Francia, l'erario della Repubblica francese percepì pel suddetto legato la tassa di lire 22,500, la quale venne pagata con gli assegnamenti dell'eredità Ressman;

Che le suindicate collezioni vennero rimesse e consegnate al museo nazionale di Firenze e le spese di trasporto, d'inventario, ecc. a ciò occorrenti in L. 207.15 furono sopportate dal comune di Firenze;

Che il signor Antonio Scherling di Malborghetto, erede del commendatore Ressman, richiese al comune di Firenze il rimborso della somma di L. 22,500, come sopra pagata per tassa di successione, nonchè il rimborso dei relativi interessi, aggio sull'oro, spese legali, ecc. liquidate a stralcio nella somma di L. 4000;

Che fra il comune di Firenze ed il ministro della pubblica istruzione del Regno d'Italia sono corse lunghe trattative circa il pagamento di tale somma;

Che in seguito a tali trattative il Ministero anzidetto, sentito il Consiglio dei ministri, ha deciso di pagare la somma dovuta al signor Scherling, a condizione però che il comune di Firenze si obblighi a restituire l'ammontare, quante volte, per qualsiasi eventualità esso Comune voglia o debba rientrare nel possesso e nell'uso delle predette collezioni Ressman;

Volendo che ciò risulti da regolare convenzione:

Indi è che

fra l'Amministrazione dello Stato del Regno d'Italia, rappresentata da S. E. il comm. Luigi Rava, nella sua qualità di ministro della pubblica istruzione ed il comune di Firenze, rappresentato dall'on. sig. comm. marchese senatore Ippolito Niccolini, nella sua qualità di sindaco del Comune stesso;

si è convenuto quanto segue:

1. L'Amministrazione dello Stato e per essa il Ministero della pubblica istruzione come sopra rappresentato, pagherà al sig. Antonio Scherling, erede del comm. Costantino Ressman, la somma di lire ventiduemilacinquecento (L. 22,500), a titolo di rimborso della tassa pagata all'erario francese sulle collezioni d'armi, armature, frammenti d'armi e libri di arte del detto comm. Ressmann legati alla città di Firenze per essere depositati nel museo nazionale del Bargello, nonchè la somma di lire quattromila (L. 4000) a stralcio e per interessi dovuti sulla somma che sopra pagata al fisco francese, aggio sull'oro e spese legali.

L'Amministrazione dello Stato, e per essa il Ministero suddetto, effettuerà il rimborso delle somme ora dette al comune di Firenze, ove questo provi di aver già pagato del proprio al signor Antonio Scherling quanto gli è come sopra dovuto.

Al Comune medesimo infine l'Amministrazione dello Stato pagherà la somma di lire duecentosette e centesimi quindici (L. 207.15) a titolo di rimborso di spese erogate pel trasporto e l'inventario delle dette collezioni.

2. Il comune di Firenze, rappresentato come sopra, si obbliga di restituire allo Stato l'ammontare di quanto verrà pagato dal Ministero della pubblica istruzione a norma dell'art. 1° della presente scrittura, allorchè per qualsiasi eventualità il Comune anzidetto volesse o dovesse rientrare nel possesso o nell'uso delle collezioni medesime.

3. La validità della presente convenzione, che è stata approvata dal Consiglio comunale di Firenze, con deliberazione 23 novembre 1906, vidimata dal prefetto il 6 dicembre successivo e dalla Giunta comunale, per urgenza, con deliberazione in data 25 aprile 1907, è sottoposta, per quanto riguarda l'Amministrazione dello Stato, alle approvazioni delle autorità di cui alla legge ed al regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le spese della presente convenzione saranno a carico dello Stato.

Fatto in doppio originale, letto, approvato e sottoscritto oggi li quindici del mese di giugno dell'anno millenovecentosette.

IPPOLITO NICCOLINI.
LUIGI RAVA.

La collezione Ressman contiene:

I.

N. 10 pezzi. — Elmi, visiere, cimieri, morioni dei secoli XIV-XVI, d'arte italiana, tedesca, inglese.

II.

N. 22 pezzi. — Armature, guanti di ferro (tra cui un paio adorno di orlature in rame inciso, rarissimo, d'arte italiana del secolo XIV); bracciali, corazze, cotte d'armi, gambali.

III.

N. 35 pezzi. — Frontali di cavallo, speroni, morsi dei secoli XI e XII, fino al secolo XVII.

IV.

N. 10 pezzi. — Scudi, targhe e rotelle di varie foggie e metalli.

V.

N. 32 pezzi. — Spade italiane, francesi, spagnuole, stocchi, scimitarre, sciabole (tra cui una splendida spada veneziana del 1400, ornata a figura e incisa, tutta dorata e conservatissima, col suo fodero, ed una sciabola di Nicola de Covillo, arabescata, con scene storiche, di caccie, ecc., figurate. È del secolo XVI).

VI.

N. 34 pezzi. — Daghe e pugnali francesi, italiani, dei secoli XV e XVI (tra cui alcune daghe con iscrizioni, altre con cesellature, ecc.).

VII.

N. 9 pezzi. — Lance e alabarde.

VIII.

N. 27 pezzi. — Archi, balestre, pistole e fiasche da polvere dei secoli XVI e XVIII.

IX.

Armi orientali.

N. 20 pezzi. — Daghe persiane e indiane; coltelli indiani, pugnali, sciabole e lancie, scudi, fiasche da polvere dei secoli XVI e seguenti.

X.

Oggetti diversi.

N. 80 pezzi. — Armature, spade, daghe, ferri da lance, spuntone di stendardo cesellato, d'arte italiana; lance, pomi di spade e di daghe, ecc., statuette equestri in bronzo del 1300 e del 1500; chiavi, un piatto, un reliquiario di rame dorato, smaltato e adorno di ricchi cristalli di rocca, una cassetta in legno del 1400, ecc.

Il numero 502 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

I.

Disposizioni generali e provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo edilizio della città.

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata addì 5 marzo 1907, fra il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica e della guerra da una parte ed il sindaco di Roma dall'altra, allegata alla presente legge (allegato *C*).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, mediante decreto Reale, gratuitamente ed a perpetuità, al comune di Roma, con diritto di prelazione sulle domande eventualmente già presentate, ed osservate nel resto le disposizioni della legge 10 agosto 1884, n. 2644, concernente la derivazione di acque pubbliche e del relativo regolamento 26 novembre 1893, n. 710, la facoltà di derivare acqua dal fiume Aniene, nel tratto compreso fra il piano di Roviano ed il chilometro 49 + 500 della ferrovia Roma-Sulmona, e dal fiume Nera, nei tratti compresi fra Terni e Recentino e tra la stazione ferroviaria di Nera-Montoro e la confluenza col Tevere, allo scopo di produrre in complesso una quantità di forza motrice di 25,000 cavalli dinamici nominali da trasportarsi, trasformata in energia elettrica, nel territorio del comune di Roma, per servizi pubblici e per servizi municipalizzati.

I relativi progetti dovranno essere presentati entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, ed i lavori dovranno essere compiuti entro sei anni dalla data della concessione, sotto pena di decadenza della concessione stessa.

Resta a carico del comune di Roma la tacitazione degli eventuali diritti dei terzi.

Le opere necessarie sono dichiarate di pubblica utilità, agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della convenzione 14 novembre 1880, approvata colla legge 14 maggio 1881, n. 209.

Art. 3.

In relazione a quanto è previsto dall'art. 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª), il Governo del Re anticiperà al comune di Roma il pagamento della somma di L. 25,000,000 da prelevarsi dalle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma, stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, e 20 luglio 1890.

In conseguenza di tale anticipazione e tenuto conto di quelle già autorizzate con le leggi 28 giugno 1892, 7 luglio 1901 e 7 luglio 1902, restano annullate le annualità del detto concorso, che rimanevano da iscrivere per gli esercizi dal 1939-940 al 1949-950 e resta ridotta a L. 2,200,000 quella da iscrivere per l'esercizio 1938-939.

Il pagamento dell'anticipazione autorizzata con la presente legge sarà effettuato in undici rate annuali, da iscriversi in un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici e da ripartirsi nel modo che segue:

Esercizio	1909-910	L. 2,000,000
»	1910-911	» 2,000,000
»	1911-912	» 2,500,000
»	1912-913	» 2,500,000
»	1913-914	» 2,500,000
»	1914-915	» 2,500,000
»	1915-916	» 2,500,000
»	1916-917	» 2,500,000
»	1917-918	» 2,500,000
»	1918-919	» 2,500,000
»	1919-920	» 1,000,000

Qualora il Comune intenda eseguire altre opere di necessità pubblica, potrà essere autorizzato ad assegnare detta annualità ad opere diverse da quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato *A* annesso alla presente legge.

Tale autorizzazione sarà data per decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei ministri.

La deliberazione del Comune, contenente le proposte di sostituzione e opere, dovrà essere presa in osservanza dell'art. 162, n. 1 e 2, della legge comunale e provinciale (testo unico), approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164): ed il decreto Reale di autorizzazione dovrà essere comunicato al Parlamento, in allegato alla relazione annuale di cui all'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 209, che dovrà comprendere anche le opere edilizie contemplate dalla presente legge.

Art. 4.

È autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un mutuo di L. 15 milioni ammortizzabile in 50 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dalle leggi e dai regolamenti, e da prelevarsi in una o più volte, allo scopo di facilitare al Comune la costruzione degli edifici scolastici, impianto di servizi pubblici, mercati, fognature, caserme, Agro romano e diverse, compreso il traporto delle forze motrici idrauliche e termiche.

È del pari autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere all'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata, un mutuo fino a L. 500,000 alle condizioni suindicate, per la costruzione di un edificio a sede dell'Istituto con che ne sia fatta domanda dal comune di Roma che ne offra le garanzie stabilite dalla legge in vigore.

Art. 5.

Le indennità dovute ai proprietari degli immobili, che il comune di Roma fosse costretto ad espropriare per la formazione della rete stradale del nuovo piano regolatore di ampliamento della città, saranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli, già applicata alle opere di sistemazione e di ampliamento della città di Roma, in virtù delle leggi 20 luglio 1890 e 7 luglio 1902, le quali restano in vigore per tutto quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.

Nei casi in cui non sia applicabile la legge 15 gennaio 1885, si procederà con le norme consuete della legge 25 giugno 1865, n. 2359, attribuendo sempre agli immobili da espropriare il valore che essi avevano prima della presentazione al Consiglio comunale di Roma del progetto di nuovo piano regolatore.

Art. 6.

Il limite massimo della tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320, è elevato per la città di Roma da lire una a tre.

Il provento di questa tassa sarà per una metà destinato a beneficio dell'istituto per le case popolari in Roma.

Art. 7.

Agli effetti della presente legge sono considerate quali aree fabbricabili tutte quelle comprese nel perimetro del nuovo piano regolatore della città, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Roma in data 15 febbraio 1907.

La tassa colpisce quella parte di valore capitale che ecceda ciò che è rappresentato dalla rendita della coltura agraria colpita da imposta fondiaria.

Si presume come valore massimo corrispondente alla rendita della coltura agraria quello di L. 1 al metro quadrato.

Le grandi ville ed i giardini esistenti, e le aree che, come accessorio di edificî da costruire, saranno destinate a giardino, sono esenti dalla tassa di cui all'art. 6.

Se però queste ville, giardini ed aree, o parte di esse, fossero poi fabbricate, sarà applicata alle medesime la detta tassa, a cominciare dall'attuazione della presente legge, ma in ogni caso per non più di cinque annualità.

Il beneficio della esenzione per un decennio dall'imposta e sovrimposta stabilito nel terzo comma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 320, per quei fabbricati la cui costruzione è iniziata entro tre anni e compiuta non oltre sei dalla data della legge citata, è concessa anche ai fabbricati che si trovino nelle condizioni indicate in detto articolo e che siano iniziati entro tre anni e compiuti entro sei dalla data della presente legge.

Art. 8.

L'accertamento degli enti soggetti alla tassa sulle aree nel comune di Roma sarà fatto in conformità a denunzia del proprietario, il quale dichiarerà con effetto non variabile per tutti i 25 anni di durata del piano regolatore suddetto, il valore da attribuirsi all'area. Alla omissione della denuncia suppliranno le autorità comunali con accertamento di ufficio, da farsi in base a regolamento da approvarsi per decreto Reale.

Art. 9.

Il municipio di Roma è autorizzato ad espropriare le aree fabbricabili comprese nel perimetro del nuovo piano regolatore ad un prezzo corrispondente al valore dichiarato dal proprietario delle aree agli effetti della tassa sulle aree stesse e in mancanza di tale dichiarazione al prezzo corrispondente al valore accertato d'ufficio, ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 10.

È autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un altro mutuo di 15 milioni ammortizzabile in 50 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dalle leggi e dai regolamenti e da prelevarsi in una o più volte allo scopo di acquistare, anche ai sensi dell'articolo precedente, aree fabbricabili da destinarsi all'ampliamento edilizio della città.

Art. 11.

È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione di quell'area che dovrà darsi in cambio al Ministero della guerra per uso di piazza d'armi, ai sensi dell'art. 2, della convenzione annessa alla presente legge, nonchè di quelle altre aree che saranno necessarie per la costruzione della strada fra la porta San Paolo e la costa marittima fra Castel Fusano e il Tevere, e per la creazione di un sobborgo marittimo contiguo alla zona demaniale litoranea dallo Stato concessa al Comune con la convenzione 5 marzo 1907 di cui all'art. 1 della

presente legge, per una profondità di metri cinquecento dalla zona stessa.

Tali espropriazioni saranno fatte con le condizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sempreché le relative aree sieno fuori del nuovo piano regolatore.

Art. 12.

Per la sistemazione di Piazza Venezia e degli accessi al monumento al Re Vittorio Emanuele II, è dichiarato di pubblica utilità, come parte integrante del piano regolatore di Roma, il piano in data 22 ottobre 1906 a firma degli ingegneri A. Pullini e G. Crimini, rimanendo in conseguenza modificato il piano approvato con l'art. 10 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, che viene allegato con la lett. *D.*

Art. 13.

Sulla annualità che l'Istituto delle case popolari riceverà dal comune di Roma, ai sensi dell' art. 1 della convenzione annessa alla presente legge, l'Istituto stesso potrà fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti, colle Casse di risparmio libere e con altri Istituti, per conseguire l'anticipazione della somma complessiva, da darsi dal Comune.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto il saggio di maggior favore, consentito dalle leggi e dai regolamenti.

In caso di liquidazione o di cessazione dell' Istituto delle case popolari, il Comune avrà facoltà di rivendicare la proprietà degli stabili costruiti con i mezzi da esso forniti.

Art. 14.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare mutui sino alla somma di 10 milioni di lire ad un Istituto delle case per gli impiegati in Roma, alle condizioni, nei termini e con le garanzie che saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Lo statuto dell'Istituto dovrà pure essere approvato con decreto Reale.

All'Istituto delle case per gl'impiegati in Roma, sarà accordata l' esenzione dalla imposta sui fabbricati per dieci anni e dalle altre tasse dalle quali sono esenti le case popolari.

Art. 15.

Ai proprietari dei beni confinanti e contigui a tutte le opere contemplate nella presente legge è imposto l'obbligo del contributo a norma del capitolo 4, del titolo 2° della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 16.

Con decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio di Stato, il comune di Roma dovrà essere autorizzato ad adottare uno speciale regolamento edilizio per disciplinare la costruzione di nuovi quartieri e di nuove abitazioni così dentro come fuori il perimetro del nuovo piano regolatore.

II.

Zona monumentale.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato ad espropriare entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della presente legge i terreni e i fabbricati facienti parte della zona monumentale di Roma, delimitata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, compresi quelli che erano stati assoggettati a vincoli speciali dall'art. 3 della legge 7 luglio 1889, n. 6211.

È anche autorizzato ad espropriare le strade di accesso alle tre porte Latina, San Sebastiano e Metronia, con una zona laterale per ciascuna strada di 50 metri.

Per lo stesso termine di anni tre restano vincolati come formanti parte della zona monumentale per l'eventuale espropriazione i terreni segnati con le lettere O' O, P, Q', (Colle Oppio) e con le lettere f, q, h, A, B, C, (Circo Massimo) del piano allegato alla legge 18 dicembre 1898, n. 509.

Art. 18.

Le indennità d'espropriazione per le strade e zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente saranno valutate coi criteri e nei modi stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Per i terreni e fabbricati di cui al comma primo del precedente articolo rimangono ferme per la valutazione delle indennità di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed all'art. 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730.

In ogni caso non si terrà conto del valore del sottosuolo e del valore archeologico, e i fondi si apprezzeranno nella condizione in cui si trovavano in forza del vincolo legale.

Per le opere eseguite volontariamente contro le disposizioni della legge 7 luglio 1889, n. 6211, non essendo dovuta alcuna indennità, i proprietari avranno solo il diritto di togliere il materiale senza pregiudizio delle opere di pubblica utilità.

Art. 19.

Una Commissione nominata con decreto Reale, composta di due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e di un rappresentante del comune di Roma, designati dal Consiglio comunale, è preposta alle opere della zona monumentale, e rappresenta lo Stato e il comune di Roma in tutti gli atti relativi alle espropriazioni e alla preparazione dei piani, all' esecuzione dei lavori, alla stipulazione dei contratti, ai giudizi attivi e passivi.

L'ufficio di membro della Commissione è gratuito.

Con decreto Reale saranno stabiliti i poteri della Commissione e le norme pel suo funzionamento.

Art. 20.

Per le espropriazioni e la esecuzione delle opere della zona monumentale e pel funzionamento della Commissione è autorizzata la spesa di L. 6,000,000, oltre alle somme che si ricaveranno:

a) dal contributo di cui all'art. 13 della presente legge;

b) dal residuo del fondo stabilito dalla legge 18 dicembre 1898, n. 509;

c) dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni degli stabili espropriati.

Art. 21.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 6,000,000, ammortizzabile in 35 anni, per il completamento dei lavori concernenti la sistemazione della zona monumentale di Roma.

La spesa per l'annualità di estinzione dell'anticipazione suddetta, fissata in L. 300,000, comprensiva dell'ammortamento e degli interessi, sarà posta per lire 200,000 a carico dello Stato e per L. 100,000 a carico del comune di Roma.

Lo Stato corrisponderà la sua quota di L. 200,000 in rate semestrali anticipate e il Comune pagherà la sua di L. 100,000 in eguali rate bimestrali anticipate.

Art. 22.

Per il pagamento delle rate scadute e di quelle che successivamente andranno a scadere del contributo per la sistemazione della zona monumentale, stabilito dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, saranno applicate le disposizioni della legge 8 dicembre 1901, n. 497, portante la sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato.

Per le rate scadute e non corrisposte del contributo suddetto, il comune di Roma è esente dal pagamento di ulteriori interessi di mora.

III.

Istituto artistico industriale.

Art. 23.

È istituita in Roma una scuola professionale artistica industriale sotto il titolo di « Istituto nazionale artistico industriale di San Michele ».

Art. 24.

Nel bilancio per la spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a partire dall'esercizio 1907-908, sarà stanziata la somma di L. 150,000 per contributo alle spese d'impianto e di mantenimento dell'Istituto artistico nazionale e per l'incremento delle collezioni artistiche dell'Istituto stesso.

Art. 25.

All'Istituto nazionale artistico industriale sono assegnati il personale, il materiale didattico e tecnico, le dotazioni pecuniarie e le altre attività, compresi i contributi di qualsiasi specie, di cui sono forniti la R. calcografia ed il museo artistico industriale di Roma, salvo per quest'ultimo Istituto quanto è disposto dall'art. 14 del R. decreto 12 settembre 1901, n. CCXCVIII (parte supplementare), che approva l'ordinamento dell'Istituto stesso. I proventi della R. calcografia continueranno ad esser versati al tesoro dello Stato.

All'Istituto nazionale sono pure assegnati i locali ed il materiale destinati fin qui dall'ospizio di San Michele a scopo d'istruzione professionale, nonchè i contributi che l'ospizio a questo fine percepisce.

All'Istituto nazionale passerà pure il personale dell'ospizio di San Michele, che, assunto in servizio con nomina regolare, e con speciale assegnazione di stipendio, si trova addetto esclusivamente al servizio delle scuole professionali, le quali passeranno a far parte del nuovo Istituto.

A favore dell'Istituto nazionale sarà inscritta annualmente nel bilancio dell'ospizio di San Michele la somma che l'ospizio medesimo ha erogato in media nell'ultimo quinquennio pel mantenimento delle scuole professionali, delle officine e dei laboratorî.

Saranno inoltre assegnati all'Istituto nazionale, quando siano resi disponibili, i locali attualmente occupati nell'ospizio di San Michele dalle comunità vecchi e vecchie.

Nel caso che si provveda al ricovero, in altri locali, delle due suddette comunità, per il mantenimento di esse sarà staccata dal patrimonio dell'ospizio di San Michele tanta rendita pubblica, quanta corrisponde alla somma che l'ospizio ha erogato in media nell'ultimo quinquennio per il mantenimento delle comunità predette.

Salvo la proprietà all'ospizio dei locali come sopra assegnati in uso all'Istituto nazionale, resta a carico di questo tanto l'adattamento quanto la manutenzione dei medesimi.

Le collezioni di stampe rare e tutto il patrimonio artistico della R. Calcografia, rimangono in proprietà allo Stato, il quale provvederà alla loro conservazione.

Art. 26.

Al mantenimento dell'Istituto nazionale, concorrono i contributi della provincia, del Comune e della Camera di commercio di Roma.

Qualora il comune di Roma municipalizzi l'energia elettrica, dovrà cedere al prezzo del costo di produzione l'energia occorrente all'Istituto nazionale, sia per la illuminazione, sia per i bisogni dei laboratorî e delle officine.

Al mantenimento dell'Istituto nazionale concorreranno pure le contribuzioni e gli assegni eventuali di altri enti o di privati, le tasse scolastiche, i proventi dei laboratorî e delle officine di ogni specie da esso dipendenti.

Art. 27.

L'Istituto è posto alla diretta dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio che eserciterà la vigilanza e la tutela sul medesimo, sia nei riguardi didattici e tecnici, sia per quanto riguarda la gestione patrimoniale, con le norme in vigore per le scuole professionali.

Art. 28.

L'Istituto sarà amministrato da una Commissione costituita nel modo che verrà indicato nei regolamenti di cui all'articolo successivo.

Nella Commissione dovranno essere rappresentati tanto i Ministeri dell'interno, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro, quanto la Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Roma e l'ospizio di San Michele, il quale avrà non meno di due rappresentanti.

La calcografia, la relativa scuola d'incisione e la scuola degli arazzi, per quanto riguarda il procedimento tecnico-artistico, saranno sottoposte alla vigilanza di una Commissione speciale nominata dal Ministero dell'istruzione pubblica. Alla Giunta superiore di Belle arti resta riservato di disporre degli assegnamenti stanziati in bilancio per commettere ed acquistare stampe ed arazzi.

Art. 29.

Con appositi regolamenti, da approvarsi con decreto Reale sopra proposta dei ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, sentiti gli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto nazionale, saranno stabilite le norme per l'attuazione ed il funzionamento dell'Istituto stesso.

Art. 30.

Gli impiegati dello Stato, che erano già sottoposti alla ritenuta per la pensione, passando per effetto della presente legge o per successiva nomina nei ruoli del R. istituto nazionale prima di aver raggiunto i limiti di età e di servizio richiesti per il collocamento a riposo, potranno, quando col servizio prestato presso l'istituto nazionale abbiano raggiunto tali limiti, far valere i loro diritti alla pensione o alla indennità stabilite dal testo unico del 21 febbraio 1905, n. 70.

La pensione o l'indennità a carico dell'erario dello Stato sarà calcolata, con le norme del testo unico predetto, sullo stipendio percepito durante il servizio governativo e in base alla durata del servizio stesso. Per gli anni di servizio prestato presso il R. istituto nazionale sarà provveduto al trattamento di riposo in conformità di speciale regolamento.

Le disposizioni di questo articolo sono estese ai funzionari governativi che passino a prestare servizio nel R. istituto di studi commerciali di Roma, istituito col R. decreto 5 novembre 1906, n. 591.

Art. 31.

È fatta facoltà all'ospizio di San Michele di accogliere in qualità di convittori ed in base a rette da stabilirsi, giovanetti che dal Governo, dalle Provincie, dai Comuni del Regno e da enti morali, fossero inviati in Roma per frequentare i corsi dell'Istituto nazionale, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.

IV.

Opere governative.

Art. 32.

Per la sistemazione dell'Università di Roma e degli istituti annessi è autorizzato un primo fondo straordinario di 2,000,000 di lire da inscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1906-907 e da ripartirsi con decreto Reale proposto dai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro fra le opere indicate nell'allegato *B*.

È stanziata parimenti sull'esercizio 1906-907 la somma di L. 2,000,000, per l'acquisto di aree e per gli studi, per la costruzione degli edifici definitivi, per le altre facoltà costituenti l'Università degli studi nelle vicinanze immediate del Policlinico.

Art. 33.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 450,000 da inscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1906-907 e da destinarsi alle spese per l'espropriazione e sistemazione delle terme Diocleziane.

Art. 34.

Nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907 è inscritta l'assegnazione straordinaria di L. 210,000 da destinarsi all'acquisto o all'adattamento di una nuova sede per l'istituto dei ciechi (Margherita di Savoia) in Roma.

Art. 35.

È autorizzata l'iscrizione della somma di L. 300,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907 per provvedere alle spese di sistemazione del palazzo demaniale adibito a sede della Direzione generale delle carceri di Roma ed all'acquisto eventuale di aree adiacenti di proprietà del municipio di Roma.

Art. 36.

È autorizzata l'iscrizione di 900,000 lire nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pub-

blici per l'esercizio 1906-907, per la costruzione di un nuovo porto fluviale sulle due sponde del Tevere immediatamente a valle dell'attuale ponte in ferro della ferrovia Roma-Pisa ed è autorizzato altresì per lo stesso scopo il prelevamento di L. 600,000 dal fondo di lire 5,000,000, stanziato dalla legge 24 dicembre 1903, numero 501, per l'allacciamento delle stazioni di Termini e Trastevere.

Art. 37.

Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 è inscritta l'assegnazione straordinaria di L. 600,000 da destinarsi all'acquisto dell'area per la costruzione di una nuova sede del Ministero medesimo.

Art. 38.

Con speciale disegno di legge da presentarsi entro il 31 dicembre 1907, saranno stabilite le ulteriori assegnazioni distribuite nei relativi esercizi per il completamento delle opere di cui all'art. 32, per la costruzione del nuovo edificio pel Ministero dei lavori pubblici e per destinare l'attuale sede del Ministero stesso ad ampliare quella degli uffici postali e telegrafici in Roma in conformità dei progetti definitivi da compilarsi entro la data suddetta.

V.

Disposizioni diverse.

Art. 39.

È riconosciuta al comune di Roma la facoltà d'applicare come limite legale dei centesimi addizionali di sovrimposte ai terreni e fabbricati la misura di lire 0.6576, anzichè quella di centesimi 50, portata dall'art. 1 della legge 23 luglio 1894, n. 340.

Art. 40.

Sono prorogate a tutto l'anno 1915, e con effetto dal 1° gennaio 1907, le disposizioni portate dall'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, in quanto eleva a lire 15,000,000 la somma annua netta dovuta al comune di Roma per la gestione del dazio consumo ed assegna al Comune medesimo la metà del prodotto netto della gestione daziaria, dedotto il canone summentovato e le spese d'amministrazione.

Art. 41.

È data facoltà al comune di Roma di imporre la tassa sul bestiame, di cui all'art. 164, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164, ragguagliandola così al numero dei capi di bestiame direttamente accertati, come a quello che è presumibile possa trovarsi nei fondi in base all'estimo pascolivo di questi, salvo le esenzioni disposte dalla legge 13 dicembre 1903, n. 474, sul bonificamento dell'Agro romano.

Il Consiglio comunale di Roma potrà proporre al Governo un regolamento speciale per l'applicazione della tassa sul bestiame. Tale regolamento sarà approvato per decreto Reale, promosso dal Ministero delle finanze udito il Consiglio di Stato.

Art. 42.

È completamente concentrato nel comune di Roma il servizio dell'assistenza sanitaria ai poveri, eccetto l'ospitaliera, compresa la somministrazione farmaceutica dei medicinali.

La Congregazione di carità già incaricata di tale somministrazione in base all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, dovrà versare al comune di Roma la somma di lire settantamila annue sulle rendite delle quali fu dotata per far fronte al servizio medesimo.

Art. 43.

La provincia di Roma è esonerata da ulteriori pagamenti pel contributo nelle spese dei lavori di sistemazione del Tevere, previste dalle leggi 6 luglio 1875, n. 2583, (serie 2ª), 30 giugno 1876, n. 3201 (serie 2ª), 23 luglio 1881, n. 338 (serie 3ª), 15 aprile 1886, n. 3791 (serie 3ª) e 2 luglio 1899, n. 6936 (serie 3ª), escluso ogni diritto della Provincia medesima alla ripetizione delle somme che per quel contributo risultano versate sino alla data della presente legge.

È abrogato il disposto dell'art. 3 della legge 6 luglio 1875, n. 2583.

Art. 44.

Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di estendere le disposizioni dell'art. 6, primo comma, 7, 8 e 9 della presente legge, a quelle città che, per deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, ne facciano domanda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.
LACAVA.
GIANTURCO.
RAVA.
F. COCCO-ORTU.
VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Allegato A.

ELENCO delle opere edilizie più urgenti del piano regolatore e di ampliamento di Roma da eseguirsi col sussidio di anticipazioni sulle rate del concorso governativo, in base all'art. 10 della legge 20 luglio 1890.

1° *Nuova piazza d'armi.*

Acquisto dell'area occorrente a costituire la nuova piazza d'armi in sostituzione dell'attuale destinata alla fabbricazione . . . . L.	1,500,000 —

2° *Fognatura nel quartiere piazza d'armi.*

Inizio delle opere di fognatura del quartiere che sorgerà nell'odierna piazza d'armi . . . . »	1,500,000 —

3° *Istituto delle case popolari.*

Sussidio all'Istituto delle case popolari, per favorire la fabbricazione di case per le classi meno abbienti in 11 rate proporzionali a quelle in cui saranno ripartite le anticipazioni . . . . . . » 3,000,000 —

4° *Prosecuzione del Corso Vittorio Emanuele.*

Accesso ai borghi Vaticani e al quartiere Prati in prosecuzione del Corso Vittorio Emanuele.

Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . . » 1,500,000 —

5° *Lungotevere.*

Sistemazione dei lungotevere: in Augusta, Marzio, degli Altoviti, dei Fiorentini e Farnesina.

Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . . » 4,500,000 —

6° *Via Milano.*

Prosecuzione della via Milano fino a via Cavour.

Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . . » 1,500,000 —

7° *Via Arenula.*

Completamento della via Arenula, accesso al ponte Garibaldi ed alla stazione di Trastevere.

Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . . » 2,000,000 —

8° *Accesso al ponte Sisto.*

Allargamento delle vie dei Chiavari e dei Pettinari.

Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . . » 2,500,000 —

9° *Accesso al ponte Gianicolense.*

Apertura della via d'accesso al ponte Gianicolense per il primo tratto, da via Giulia.

Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . . » 500,000 —

10° *Accessi al ponte Umberto.*

Allargamento della via di Monte Brianzo e apertura di una via da piazza Nicosia al lungotevere Marzio pel ponte Umberto.

Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . . » 500,000 —

11° *Quartiere Regola.*

Bonifica del quartiere Regola nella zona fra le vie Arenula, Zoccoletto e Strengari fino a piazza di Santa Maria in Monticelli.

Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . . » 700,000 —

12° *Quartiere Tor di Nona.*

Bonifica del quartiere di Tor di Nona nella zona fra il lungotevere Tor di Nona, piazza San Salvatore in Lauro, via Coronari, via Panico, e bonifica delle vie adiacenti tra questa zona e la via tra il Circo Agonale e il ponte Umberto.

Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . . » 1,000,000 —

13° *Quartiere dell'Oca.*

Completamento del quartiere dell'Oca nella zona fra via della Penna, via dei Miracoli e passeggiata di Ripetta.

Espropriazione e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . . » 700,000 —

14° *Nuovi ponti sul Tevere.*

Due nuovi ponti sul Tevere, uno in prolungamento del viale delle Milizie, l'altro in corrispondenza dell'inizio del viale dei Parioli . » 2,000,000 —

15° *Via e borgo Flaminio.*

Inizio della sistemazione della via e del borgo Flaminio, mediante espropriazioni e lavori fino alla concorrenza di . . . . » 1,500,000 —

16° *Quartiere del Policlinico.*

Espropriazioni e lavori per la sistemazione delle strade attorno al Policlinico . . . . . . » 1,000,000 —

17° *Via Appia Nuova.*

Allargamento a 40 metri della via Appia Nuova fra la porta San Giovanni e il ponte Lungo.

Espropriazioni e lavori . . . . » 1,500,000 —

18° *Via tra la Reggia e il Senato.*

Apertura della via fra la Reggia e il Senato per il Pantheon.

Inizio delle espropriazioni e dei lavori fino alla concorrenza di . . . . » 1,500,000 —

19° *Passeggiata sul Gianicolo.*

Completamento della passeggiata sul Gianicolo nel suo ultimo tronco in discesa da presso la Quercia del Tasso alla via della Lungara presso a porta Leonina e al Lungotevere in Sassia.

Espropriazioni e lavori . . . . » 500,000 —

Imprevisto per le varie opere . . . . » 600,000 —

Importo totale . . . L. 30,000,000 —

NB. — Il Comune di Roma provvederà in parte a questa spesa colla vendita graduale delle aree del quartiere che sorgerà nell'attuale piazza d'Armi fino alla concorrenza della somma di . . . . L. 5,000,000 —

Alla differenza si provvederà con le anticipazioni del concorso governativo, di cui alla legge presente . . . . » 25,000,000 —

L. 30,000,000 —

Allegato **B.**

Edifizi universitari.

1. Istituto di fisiologia, chimica fisiologica e farmacologia (*da costruirsi presso al Policlinico*).
2. Istituto di anatomia umana, medicina legale e medicina operatoria (*da costruirsi presso al Policlinico*).
3. Anatomia patologica e patologia generale (*da costruirsi presso al Policlinico*).
4. Istituto d'igiene (*da costruirsi presso al Policlinico*).
5. Clinica psichiatrica (*da costruirsi presso al Policlinico*).
6. Clinica pediatrica (*da costruirsi presso al Policlinico*).
7. Acquisto di aree presso al Policlinico.
8. Opere occorrenti per la scuola degli ingegneri (*a San Pietro in Vincoli*).

Allegato **C.**

Convenzione

fra S. E. il cav. avv. Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, S. E. il comm. prof. Angelo Majorana, ministro del tesoro, S. E. il commendatore avv. Fausto Massimini, ministro delle finanze, S. E. il comm. avv. Emanuele Gianturco, ministro dei lavori pubblici, S. E. il comm. prof. Luigi Rava, ministro dell'istruzione pubblica e il generale Ettore Viganò, ministro della guerra, da una parte, e il comm. Enrico Cruciani-Alibrandi, senatore del Regno, sindaco di Roma, dall'altra parte.

Rimane convenuto quanto segue:

Art. 1.

In relazione a quanto è previsto dall'art. 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, (serie 3ª), il Governo del Re anticiperà al Comune di Roma il pagamento di L. 25,000,000 (venticinque milioni).

Tale somma, destinata ad affrettare l'esecuzione del piano regolatore, sarà pagata in undici rate annuali, nel modo in cui saranno ripartite con legge speciale, prelevandosi dalle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento di Roma.

Il comune di Roma assegnerà all'Istituto per le case popolari in Roma, L. 3,000,000, da ripartirsi pure in undici rate annuali proporzionalmente alle anticipazioni che farà, come sopra, lo Stato.

Art. 2.

A chiarimento degli articoli 3 e 12 della convenzione annessa alla legge 14 maggio 1881, n. 209, serie 3ª, è fatta facoltà al Comune di Roma, purchè ne usi per ampliamento della zona abitabile della città, principalmente per costruirvi case da pigione, di riprendere la libera disponibilità della piazza d'armi, situata fra la via Barletta, il viale delle Milizie, il Tevere ed il viale parallelo a quello delle Milizie verso nord, sostituendola contemporaneamente con altra da concordarsi col Ministero della guerra, della superficie non inferiore ai metri quadrati 500,000.

Il comune di Roma, però, sulla presente piazza d'armi riserberà al Governo una zona di 10,000 metri quadrati, nella parte più vicina al Tevere ed al viale delle Milizie, da servire per costruzione di pubblici edifici.

Art. 3.

Ai fini della sistemazione della zona monumentale di Roma dovendosi contrarre un mutuo di L. 6,000,000 colla Cassa dei depositi e prestiti, ammortizzabile in 35 anni con rate annue di L. 300,000, compresi gli interessi, il Comune si impegna a concorrere in detto pagamento annuo per una terza parte, restando le altre due terze parti a carico dello Stato.

Tanto lo Stato, poi, quanto il comune di Roma dichiarano di conferire gratuitamente tutte le loro proprietà comprese in detta zona monumentale. Questa, a sistemazione compiuta, resterà di proprietà dello Stato, per quanto riguarda i monumenti, e di proprietà del Comune per quanto riguarda le strade pubbliche, i viali ed i giardini. Lo Stato provvederà alla manutenzione e custodia dei monumenti ed il Comune alla manutenzione stradale e del parco ed alla illuminazione relativa.

Art. 4.

Il Governo del Re affida al comune di Roma la costruzione del ponte Vittorio Emanuele sul Tevere e relativi accessi e corrisponderà al Comune stesso la somma di L. 3,600,000, destinata per quell'opera con la legge 6 agosto 1893, n. 458.

La detta somma sarà pagata in quattro esercizi nel modo che segue:

Esercizio	1907-908	L.	500,000
Id.	1908-909	»	500,000
Id.	1909-910	»	1,300,000
Id.	1910-911	»	1,300,000

Il comune di Roma assume tutta l'opera per detta somma fissa a intero suo rischio e pericolo.

Art. 5.

Il comune di Roma cede al Demanio dello Stato il palazzo già caserma Cimarra e s'impegna a fornire per conto dello Stato e gratuitamente all'asilo Savoia per l'infanzia abbandonata un'area in località da stabilirsi per costruirvi la sede di quel ricovero.

Il Demanio, dal canto suo, è autorizzato a cedere al comune di Roma l'anfiteatro Corea, che il Comune stesso si obbliga a conservare integro nella sua parte monumentale sotto la vigilanza del Governo.

Il Demanio concede altresì al comune di Roma l'uso perpetuo della zona demaniale litoranea fra Castel Fusano e la sponda sinistra del Tevere, riserbando allo Stato il diritto esclusivo di procedere in ogni tempo ed in qualsiasi punto della zona stessa a scavi archeologici.

Art. 6.

La presente convenzione non obbliga il Comune se non dopo l'approvazione del Consiglio comunale, ed il Governo se non dopo che sarà emanata la legge relativa, nella quale sarà provveduto ad altre disposizioni di carattere legislativo e non convenzionale nell'interesse della città di Roma.

Art. 7.

La convenzione presente sarà registrata col diritto fisso di una lira.

Roma, il 5 marzo 1907.

Il presidente del Consiglio dei ministri
GIOVANNI GIOLITTI.
Il ministro del tesoro
ANGELO MAJORANA.
Il ministro delle finanze
FAUSTO MASSIMINI.
Il ministro dei lavori pubblici
EMANUELE GIANTURCO.
Il ministro dell'istruzione pubblica
LUIGI RAVA.
Il ministro della guerra
ETTORE VIGANÒ.
Il sindaco di Roma
E. CRUCIANI-ALIBRANDI.
CAMILLO PEANO, *teste.*
BENUCCI, *teste.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro delle finanze
LACAVA.
Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.
Il ministro della guerra
VIGANÒ.

Il numero 508 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiano quanto segue:

Art. 1.

La casa di Giuseppe Garibaldi, i terreni da lui coltivati e quelli annessi, i fabbricati da lui costruiti nell'isola di Caprera, che non siano stati espropriati nell'interesse della difesa dello Stato, sono dichiarati monumento nazionale.

Sarà redatto a cura del Ministero della marina l'inventario anche del mobilio, delle armi, degli strumenti da lavoro, delle carte, corone, targhe, bandiere e di ogni altro oggetto mobile già posseduto dal generale, od

offerto in omaggio alla memoria di lui ed annesso alla casa che fu sua.

Art. 2.

Lo stesso Ministero della marina assumerà la custodia e la manutenzione degli stabili e dei mobili dichiarati, con l'articolo precedente, Monumento nazionale.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato pure ad accettare in proprietà gli stabili anzidetti, tosto che gli aventi diritto vi abbiano rinunziato, con dichiarazione incondizionata.

Art. 4.

Il Governo del Re è pure autorizzato a procedere ove occorra, alla espropriazione, per causa d'utilità pubblica, dei beni oggetto della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 504 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 7 della legge 3 dicembre 1878, n. 4610, serie II, è sostituito dal seguente:

Art. 7. — L'Amministrazione del corpo R. equipaggi è commessa ad un Consiglio, presieduto da un capitano di vascello, e composto di ufficiali dello stato maggiore generale e del commissariato.

Il servizio di contabilità è disimpegnato da ufficiali del commissariato, che avranno sotto i loro ordini, pei lavori di scritturazione, i militari del corpo R. equipaggi, della categoria furieri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 505 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 600,000, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere all'impianto di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella colonia Eritrea.

Art. 2.

A partire dal 1907-908 nel bilancio del Ministero della marina sarà inscritta l'annua somma di L. 110,000 per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche accennate nel precedente articolo.

Art. 3.

Le somme di cui agli articoli 1 e 2 saranno portate in aumento alla somma complessiva consolidata di spese effettive stabilita con la legge 24 marzo 1907, n. 135.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO
TITTONI.
SCHANZER.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 506 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione, allegato *A*, stipulata dal Governo colla Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche per il riscatto delle reti telefoniche urbane di: Venezia, Genova, San Remo, Palermo, Messina, Catania, Napoli, Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati, Pontedecimo; e delle linee telefoniche interurbane di: Venezia-Mestre, Genova-Sestri Levante, Napoli-Pozzuoli, Roma-Albano, Roma-Frascati, Albano-Frascati, Roma-Tivoli,

Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Venezia-Padova, Napoli-Torre Annunziata, Castellammare di Stabia-Massalubrense, Genova-Pontedecimo.

Art. 2.

È pure approvata l'annessa convenzione, allegato *B*, stipulata dal Governo con la Società telefonica per l'Alta Italia, per il riscatto delle reti telefoniche urbane di: Milano, Como, Monza, Torino, Biella, Alessandria, Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco; e delle linee telefoniche interurbane di: Torino-Pinerolo, Milano-Lecco, Milano-Rho, Milano-Monza, Milano-Legnano, Milano-Como, Milano-Novara.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a inscrivere nel bilancio della spesa per il Ministero delle poste e telegrafi, le spese dipendenti dalla esecuzione delle convenzioni approvate con gli articoli precedenti.

Art. 4.

Le reti telefoniche urbane e le linee interurbane riscattate in virtù delle convenzioni approvate coi precedenti articoli, saranno esercitate direttamente dallo Stato, per mezzo del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Agli effetti amministrativi e contabili, l'esercizio delle reti suddette si considererà come assunto il 1° luglio 1907.

Art. 5.

L'Amministrazione dei telefoni dello Stato assumerà anche l'esercizio di tutte le linee telefoniche interurbane e delle reti urbane costruite e da costruirsi, di proprietà dello Stato, di quelle costruite o da costruirsi per conto di terzi, a norma dell'art. 29 del testo unico della legge sui telefoni, ed infine delle linee telefoniche internazionali costruite o da costruirsi, pure di proprietà dello Stato.

La stessa Amministrazione provvederà:

1° alla sorveglianza sull'impianto e sull'esercizio delle linee e reti telefoniche concesse all'industria privata;

2° alla liquidazione e riscossione dei relativi canoni dovuti per legge all'erario;

3° alla liquidazione e riscossione dei canoni dovuti dai concessionari di linee ad uso privato;

4° alla concessione di linee e reti ad uso pubblico e di linee ad uso privato.

Le disposizioni di cui ai comma 2 e 3 avranno effetto retroattivo al 1° luglio 1907.

Art. 6.

L'assunzione da parte dello Stato dell'esercizio di altre linee e reti telefoniche concesse all'industria privata, per scadenza o per revoca delle concessioni o per decadenza di esso per spontanea rinunzia dei concessionari, dovrà essere fatta per decreto Reale su proposta dei ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Il riscatto di altre linee o reti telefoniche non potrà effettuarsi se non per legge speciale.

Art. 7.

Le nuove concessioni di linee e reti telefoniche alla industria privata, saranno accordate con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio tecnico amministrativo di cui all'art. 8.

Art. 8.

Il servizio dei telefoni dello Stato e gli altri servizi di cui all'art. 5 della presente legge, sono affidati, sotto la responsabilità del ministro delle poste e dei telegrafi, ad una apposita direzione generale, retta da un direttore generale, dal quale dipende la relativa amministrazione provinciale.

Presso la Direzione generale dei telefoni dello Stato è istituito un Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni con voto consultivo.

Art. 9.

Il direttore generale è nominato per decreto Reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio dei ministri.

Lo stipendio del direttore generale è fissato in L. 9000 annue.

Art. 10.

Il Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni si compone del direttore generale che ne è il presidente, e di otto consiglieri nominati per decreto Ministeriale, scelti, tre fra i funzionari superiori dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato, due fra i funzionari superiori dei telegrafi dello Stato, due tra i funzionari superiori del Ministero del tesoro, ed uno fra i professori universitari di elettrotecnica.

Art. 11.

Tutte le linee e le reti telefoniche esercitate dallo Stato e le linee e reti sulle quali lo Stato esercita le funzioni di vigilanza, di cui all'art. 4 della presente legge, sono ripartite in nove Direzioni compartimentali come dall'allegato *C* annesso alla presente legge.

Il direttore compartimentale esercita le funzioni direttive e di vigilanza che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, su tutte le linee e reti comprese nelle provincie del compartimento.

Le funzioni di direttore compartimentale saranno affidate ai funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21 della presente legge.

Le modificazioni alle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali sono fatte per decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il

Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni ed il Consiglio dei ministri.

Art. 12.

Nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi sono inscritte, in sede separata, le entrate e le spese della Direzione generale dei telefoni.

Art. 13.

Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono entrate ordinarie:

a) le quote di abbonamento dovute dagli abbonati a tariffa intera e ridotta per apparecchi principali e in derivazione o per accessorî;

b) le tasse riscosse dai posti telefonici pubblici;

c) i compensi per traslochi di apparecchi;

d) i compensi per servizi telefonici a bordo di piroscafi;

e) le quote di concorso nelle spese d'impianto di nuovi apparecchi;

f) le tasse per conversazioni intercomunali sulle linee governative;

g) i crediti verso Amministrazioni estere per scambio di conversazioni sulle linee internazionali;

h) i canoni spettanti all'erario per reti telefoniche urbane esercitate dall'industria privata;

i) la compartecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle linee interurbane esercitate dalla industria privata;

k) i canoni di concessione per linee ad uso privato.

Sono entrate straordinarie:

a) i concorsi e le anticipazioni di enti interessati alla costruzione di nuove linee e reti telefoniche;

b) il provento della vendita dei beni immobili e di materie fuori uso ricavato dagli impianti telefonici;

c) i concorsi degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica.

Art. 14.

Sono spese ordinarie:

a) quelle di personale, di manutenzione ordinaria degli impianti interni, esterni e delle istallazioni presso gli abbonati ed i posti pubblici;

b) le somme di cui eventualmente l'Amministrazione potrà essere debitrice verso le Amministrazioni estere ed i concessionari di linee e reti esercitate dall'industria privata per effetto delle liquidazioni di conti trimestrali di debito e credito;

Sono spese straordinarie:

a) quelle indicate nell'art. 17 della presente legge dalla lettera *a* alla lettera *g*;

b) i lavori eseguiti per conto di terzi con anticipazioni di fondi;

c) il rimborso agli enti interessati degli utili dell'esercizio delle linee e reti telefoniche costruite con anticipazioni di fondi a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche;

d) le riparazioni per danni cagionati da incendi, da intemperie, da furti;

e) l'impianto delle 17 reti urbane, l'impianto di nuovi uffici telefonici governativi e la sistemazione di quelli esistenti previsti dalla legge 24 marzo 1907, n. 111;

f) i lavori di cui al secondo capoverso dell'articolo seguente.

Art. 15.

La direzione generale dei telefoni dello Stato tiene in conto separato la gestione delle linee e reti telefoniche costruite per conto di terzi, a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche.

La stessa Amministrazione provvede alla costruzione delle reti e linee, qui appresso indicate, per le quali, in vista del riscatto, furono sospese le pratiche in corso per le relative concessioni alla Società generale italiana ed Alta Italia.

Reti di: Anzio con estensione a Nettuno; Genazzano con estensione a Valmontone, Paliano, San Vito Romano, Serrone, Piglio e Anticoli di Campagna; Palestrina con estensione a Cave e Zagarolo; Recco con estensione a Sant'Ilario, Bogliasco, Pieve di Sori, Sori e Camogli; Sestri Levante con estensione a Casarza Tivoli con estensione a Palombara Sabina, Montecelio e San Polo dei Cavalieri; estensione della rete di Torino ad Alpignano e Pianezza e della rete di Biella a Netro e Graglia.

Linea di: Albano-Anzio-Nettuno;
» Frascati-Colonna-Palestrina-Genazzano;
» Bologna-Budrio;
» Pontedecimo-Busalla.

Le Società versano o cedono all'Amministrazione dei telefoni dello Stato i concorsi convenuti all'uopo con gli enti interessati, e l'Amministrazione, dal canto suo, rimborsa le Società delle eventuali spese che queste avessero già incontrate per la predisposizione dei relativi lavori.

Art. 16.

Le Casse delle Direzioni compartimentali raccolgono tutti gli introiti degli uffici telefonici governativi per tasse di corrispondenza intercomunale e internazionale, tutti i prodotti del servizio urbano governativo, i canoni delle reti urbane esercitate dalla industria privata ed il canone per linee ad uso privato e tutti gli altri introiti ordinari e straordinari, eseguendone il versamento nella sezione di R. tesoreria provinciale del capoluogo del compartimento alle scadenze che saranno stabilite dal regolamento.

Alle spese da eseguirsi nel compartimento sarà prov-

veduto o con mandati diretti o mediante mandati di anticipazione a favore del direttore compartimentale o di chi ne fa le veci.

Tali mandati saranno quietanzati altresì dal cassiere della Direzione compartimentale, il quale provvederà al pagamento delle spese in base ad ordinativi emessi dal capo del compartimento.

I detti mandati di anticipazione potranno essere emessi fino al limite di L. 200,000.

La contabilità e le liquidazioni dei conti del servizio intercomunale affidato all'industria privata, le liquidazioni dei conti coll'estero e la contabilità degli altri proventi che saranno determinati con regolamento, è fatta presso l'Amministrazione centrale, ed i relativi fondi sono gestiti dal cassiere compartimentale di Roma.

Art. 17.

È autorizzata l'assegnazione di L. 25 milioni da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, ripartita in ragione di L. 3,000,000 per il 1906-907, di L. 1,000,000 per il 1907-908, di L. 3,000,000 per ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910, di L. 2,000,000 per ciascuno degli esercizi 1910-911 al 1916-917 e di L. 1,000,000 per l'esercizio 1917-918.

Con la predetta somma di L. 25,000,000 l'Amministrazione dei telefoni dello Stato provvederà:

a) al pagamento delle scorte di magazzino che il Governo crederà di acquistare dalle due Società concessionarie, agli effetti degli articoli 6 e 4 delle rispettive convenzioni annesse alla presente legge, e al pagamento degli stabili di cui agli articoli 10 ed 8 delle convenzioni medesime;

b) al pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di conguaglio e di consegna;

c) alle spese occorrenti al primo impianto dell'Amministrazione centrale e provinciale;

d) agli ampliamenti degli impianti, per collegamenti di nuovi abbonati, ed in genere per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;

e) all'impianto di nuove centrali urbane, in sostituzione delle attuali, dove non siano possibili ulteriori ampliamenti per insufficienza dei locali o per difetto delle loro condizioni statiche;

f) alla graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;

g) alla graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera;

h) alle spese di cui al 2° capoverso dell'art. 15.

Art. 18.

La Direzione generale dei telefoni dello Stato ha una ragioneria centrale propria, la quale esercita, per i servizi attribuiti alla Direzione generale stessa, le funzioni che la legge di contabilità conferisce alle ragionerie centrali dei Ministeri.

Il capo ragioniere è nominato per decreto Reale su proposta del ministro del tesoro d'accordo col ministro delle poste e dei telegrafi.

Lo stipendio del capo ragioniere è fissato in L. 7000 annue, oltre alla indennità annua di L. 1000 stabilita dal R. decreto 25 dicembre 1881, n. 581.

Art. 19.

La Corte dei conti, secondo i precetti della legge, esercita la sua vigilanza sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese.

Il capo ragioniere ed i cassieri compartimentali sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 20.

I contratti che stipula la Direzione generale dei telefoni sono regolati dalle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato.

I contratti di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane esercitate direttamente dallo Stato sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.

Art. 21.

Il Governo è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per attuare l'esercizio da parte dello Stato del telefono pubblico urbano ed interurbano, procedendo agli opportuni accordi con le Amministrazioni centrali delle due Società concessionarie cessanti.

Con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi, registrato alla Corte dei conti, saranno nominati i funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi che passano a far parte della Direzione generale dei telefoni dello Stato con la indicazione delle funzioni alle quali ciascuno di essi è destinato.

Art. 22.

Il Governo è autorizzato a mantenere in servizio tutto il personale tecnico, amministrativo e contabile, e quello di commutazione e manutenzione delle linee e degli apparati, nominati dalle due Società concessionarie anteriormente alla data di presentazione della presente legge e con stipendi non superiori alle L. 3000 annue.

È pure autorizzato il Governo a mantenere in servizio i funzionari appartenenti alle due Società concessionarie provvisti di stipendio superiore alle L. 3000 e non eccedente le L. 6000 annue; ma a questi funzionari la differenza fra lo stipendio di cui godono attualmente, e quello di L. 3000 che loro si assegna provvisoriamente sino alla compilazione del ruolo organico, di cui nell'art. 25, verrà corrisposta a titolo d'indennità *ad personam*.

Prima della definitiva sistemazione organica di cui all'art. 25, il Governo dovrà esigere che tutto il personale provi, mediante l'esibizione dei relativi documenti, di possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

condotta incensurata;

sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni che rendano l'impiegato o l'agente inadatto al servizio telefonico.

Inoltre i funzionari muniti di stipendio di L. 3000 o più che col 1° luglio 1907 passano alla temporanea dipendenza dello Stato, dovranno dare prova di conoscere le leggi ed i regolamenti dell'Amministrazione dello Stato nei limiti e secondo le norme che verranno stabilite con decreto Ministeriale.

A tutto il personale di commutazione e di manutenzione il Governo ha facoltà di migliorare gli stipendi, a decorrere dalla data della presa di possesso delle reti, in misura non eccedente L. 200 annue lorde per ciascun impiegato. Ha facoltà inoltre di provvedere agli aumenti necessari all'arrotondamento degli stipendi di tutto il personale per l'applicazione della ritenuta di ricchezza mobile. L'arrotondamento (compreso l'aumento per la ricchezza mobile) sarà considerato come assegno *ad personam*, sino alla sistemazione definitiva del personale di cui all'art. 25.

A tutto il personale telefonico di ruolo residente in Roma sarà inoltre corrisposta l'indennità di residenza in applicazione della legge 3 luglio 1902, n. 243.

Sino a che non sia avvenuta la sistemazione del personale, di cui all'art. 25 della presente legge, i funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi destinati al servizio dei telefoni dello Stato, continueranno a far parte del proprio ruolo con i loro rispettivi stipendi e con le indennità che, agli incaricati di funzioni direttive, saranno assegnate per decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro.

Art. 23.

Il personale occorrente ai servizi di commutazione diurna e notturna sarà scelto, previo accertamento della idoneità e dei requisiti che saranno stabiliti dal regolamento, tra il personale completivo in servizio delle Società, tra i supplenti maschi e femmine degli uffici postali e telegrafici di 2ª e 3ª classe, tra gli orfani e le orfane di funzionari dell'Amministrazione, ed anche per pubblico concorso.

Per l'assunzione di personale tecnico amministrativo contabile sarà provveduto mediante pubblici concorsi e per quello avventizio e di fatica mediante disposizioni del direttore generale dei telefoni.

Sarà tuttavia in facoltà del ministro, pel nuovo personale occorrente, di provvedere pel primo anno di esercizio con criteri diversi, quando ciò fosse richiesto da urgenti esigenze di servizio.

Art. 24.

Al personale addetto ai telefoni esercitati dallo Stato sono applicabili le disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Art. 25.

Entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento i seguenti disegni di legge:

a) per il riordinamento e per la riforma delle attuali tariffe pel servizio urbano

b) per garantire più efficacemente i fili telegrafici e telefonici dalle condutture di energia elettrica, sia rispetto all'andamento del servizio, sia rispetto alla incolumità delle persone;

c) per la sistemazione definitiva del personale con ruolo organico proprio.

Art. 26.

Le eventuali indennità per servitù di appoggio o passaggio di linee telefoniche governative decorrono dal giorno in cui vengono domandate dal proprietario del fondo servente, semprechè siano riconosciute effettivamente dovute nei modi di legge.

Art. 27.

Sarà ogni anno comunicata al Parlamento una relazione sull'andamento di tutti i servizi affidati alla Direzione generale dei telefoni dello Stato.

Art. 28.

Il Governo è autorizzato ad emanare per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 29.

In allegato al disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno presentate all'approvazione del Parlamento le proposte per le previsioni delle entrate e delle spese della Direzione generale dei telefoni dello Stato, per l'esercizio stesso.

Fino all'approvazione di dette proposte la Direzione generale dei telefoni preleverà dai prodotti le somme occorrenti per provvedere alle spese ordinarie di esercizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 15 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
SCHANZER.
CARCANO.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Allegato A.

Convenzione pel riscatto delle linee e reti telefoniche date in concessione dal Governo ed esercitate dalla Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche.

Tra S. E. il grande uff. prof. avv. Carlo Schanzer, ministro delle poste e dei telegrafi, S. E. il cav. avv. Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, ed il comm. Giulio Navone, presidente del Consiglio di amministrazione della Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche.

Premesso che la Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche ottenne la concessione delle linee e reti telefoniche qui appresso indicate mediante i decreti ministeriali con effetto e con le scadenze pure qui di seguito riportate:

Reti urbane della Società generale dei telefoni.

Num.	Rete di	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto
1	**Genova**	1° gennaio 1893	31 dicembre 1917	1° gennaio 1905
2	**San Remo**	id.	id.	id.
3	**Palermo**	id.	id.	id.
4	**Messina**	id.	id.	id.
5	**Catania**	id.	id.	id.
6	**Napoli**	id.	id.	id.
7	**Bologna**	id.	id.	id.
8	**Firenze**	id.	id.	id.
9	**Livorno**	id.	id.	id.
10	**Roma**	1° giugno 1893	id.	1° giugno 1905
11	**Oneglia**	1° aprile »	31 marzo 1918	1° aprile »
12	**Torre Annunziata**	18 febbraio 1905	31 dicembre 1917	—
13	**Castellammare di Stabia**	8 giugno »	id.	—
14	**Mestre**	15 settembre 1893	id.	15 settembre 1910
15	**Albano Laziale**	27 agosto 1900	26 settembre 1925	27 agosto 1912
16	**Frascati**	id.	id.	id.
17	**Pontedecimo**	16 agosto 1904	31 dicembre 1917	16 agosto 1916

Linee interurbane della Società generale dei telefoni.

Num.	Linea	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto
1	**Venezia-Mestre**	1° dicembre 1898	31 dicembre 1917	1° dicembre 1910
2	**Genova-Sestri L.**	3 novembre 1906	2 novembre 1924	3 novembre 1912
3	**Napoli-Pozzuoli**	id.	id.	id.
4	**Roma-Albano**	27 agosto 1900	26 agosto 1925	27 agosto 1912
5	**Roma-Frascati**	id.	id.	id.
6	**Albano-Frascati**	id.	id.	id.
7	**Roma-Tivoli**	13 dicembre 1905	31 dicembre 1917	13 dicembre 1917
8	**Torre Annunziata-Castellammare di Stabia**	8 novembre »	id	8 novembre »
9	**Venezia-Padova**	1° dicembre »	id.	1° dicembre »
10	**Napoli-Torre Annunziata**	8 novembre »	id.	—
11	**Castellammare-Massalubrense**	30 ottobre 1906	id.	—
12	**Genova-Pontedecimo**	20 giugno »	id.	—

Che agli effetti del riscatto delle linee e reti suddette la Società predetta rinuncia all'anno di preavviso di cui al primo paragrafo dell'articolo dodici del testo unico delle leggi sui telefoni e rinuncia alla condizione del dodicennio della concessione per le reti per le quali ancora non è compiuto.

Si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

La data di decorrenza del riscatto delle reti di Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo, viene stabilita con effetto dal primo luglio millenovecentosette, dal qual giorno il Governo prenderà possesso delle reti.

Art. 2.

catto della rete di Venezia dovrà considerarsi come avvenuto il primo gennaio millenovecentoquattro, e perciò s'intendono già liquidati a favore del Governo gli utili netti per il periodo di gestione sociale che va dal primo gennaio al quindici febbraio millenovecentoquattro.

Il riscatto delle reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano-Laziale, Frascati e Pontedecimo, e delle linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sestri-Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellammare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo dovrà considerarsi con effetto dal primo luglio mille novecentosette.

Art. 3.

Il prezzo di riscatto delle reti di Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo da pagarsi in undici annualità eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al primo settembre millenovecentotto viene stabilito in lire nove milioni seicentoventidue mila ottocento (lire 9,622,800).

Quando il pagamento delle annualità fosse eseguito dopo il primo settembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferiscesi l'annualità, decorreranno da questa data gli interessi del quattro per cento a favore della Società. Ad ogni modo il pagamento non potrà essere ritardato oltre il trentuno dicembre.

Art. 4.

Il prezzo di riscatto della rete di Venezia resta stabilito in lire novecentottantun mila centosessanta e centesimi settantadue (lire 981,160.72) la quale somma si eleva poi per effetto di operazioni di conguaglio, risultanti dal qui unito allegato 1 a lire un milione ventiquattromila duecentodieci (L. 1,024,210) che lo Stato riconosce come quella effettivamente da pagarsi alla Società, egualmente in undici annualità, senza interessi, versando la prima rata al primo settembre millenovecentotto.

La Società generale rinuncia espressamente a qualunque azione di risarcimento di danni che potesse sperimentare per la revoca della concessione della rete di Venezia.

Art. 5.

S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale in esercizio il primo luglio millenovecentosette, e cioè: apparati, mobili ed accessorî costituenti gli uffici centrali; tutte le reti esterne, cioè: fili aerei, cavi aerei o sotterranei di qualsiasi natura, nonchè gli appoggi e relativi accessorî; tutte le installazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici, compresi gli apparecchi accessorî e supplementari se di proprietà sociale; tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, fornelli, ecc., tutti i mobili d'ufficio dell'Amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.

Art. 6.

All'infuori del prezzo di riscatto sarà pagato dal Governo in una sol volta ed in contanti tutto il materiale non compreso nell'articolo precedente che il Governo crederà di acquistare e cioè: le scorte di magazzino, gli apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi quelli che sono necessari per l'esercizio, e che sono quindi compresi nel prezzo di riscatto; e le uniformi del personale.

Il Governo dovrà, entro giorni sessanta dal primo luglio, dichiarare quale parte di detto materiale intenda acquistare.

Il pagamento sarà fatto nel termine di tre mesi dalla data della consegna del materiale acquistato.

Art. 7.

Per le reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati e Pontedecimo e per le linee intercomunali di Venezia-Mestre, Genova-Sestri Levante, Napoli-Pozzuoli, Roma-Albano Laziale, Roma-Frascati, Albano Laziale-Frascati, Roma-Tivoli, Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Venezia-Padova, Napoli-Torre Annunziata, Castellamare di Stabia-Massalubrense, Genova-Pontedecimo, è stato convenuto il prezzo di lire duecentottantaquattromila trecentonovantaquattro (L. 284,394) da pagarsi senza interessi, in undici annualità eguali a partire per la prima rata dal primo settembre millenovecentotto.

Sarà pure pagata dal Governo in undici annualità eguali, senza interessi, a partire, pel pagamento della prima rata, dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutato *à forfait* secondo i calcoli della Commissione in lire seicentodiecimila novecentonovantacinque (L. 610,995).

Art. 8.

Per il personale della Società, che lo Stato crederà di mantenere in servizio, la Società si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gl'infortuni, regolarizzata a tutto il 30 giugno millenovecentosette.

Art. 9.

La consegna della rete di Venezia s'intende avvenuta il sedici febbraio millenovecentoquattro, epoca dell'effettiva presa di possesso da parte del Governo, in base ai verbali di stima e di consegna che ebbero luogo in quell'epoca.

Per le linee e reti di cui all'art. 7, dovranno valutarsi all'atto della consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata manutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.

Per le altre reti di Genova-San Remo, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Messina, Bologna, resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, farà procedere dai propri funzionari, in contraddittorio con quelli sociali, ad una accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.

La Società generale, all'atto della consegna al Governo, dovrà aver provveduto a riparare a tali deficienze quali risulteranno dai relativi verbali.

Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente che la Società non avesse fatto eseguire, s'intende che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla Società rimborsate al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.

Art. 10.

Per i locali d'ufficio la Società subaffitterà al Governo, con decorrenza dal 1° luglio 1907, i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si opporranno gli attuali contratti d'affitto.

Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale o di ogni singola agenzia.

Per i lavori di proprietà della Società resta stabilito che la Società dovrà cedere in vendita al Governo i locali di Roma, di Genova e di Livorno, che sono di sua proprietà, ai prezzi qui appresso indicati, corrispondenti ai valori di stima attribuiti ai detti stabili dal Corpo reale del Genio civile:

Per lo stabile di Roma	...... L.	292,000
Id. di Genova	...... »	160,220
Id. di Livorno	...... »	22,000
ed in totale	... L.	474,220

che il Governo si obbliga di pagare in una sola volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.

Art. 11.

La Società dovrà pagare all'Amministrazione le somme di cui risulterà debitrice per canoni ed abbonamenti o per altre partite di competenza dell'esercizio sino al 30 giugno 1907.

La Società resterà obbligata a pagare all'erario quanto ancora debba per ricchezza mobile o per altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.

Art. 12.

La consegna delle reti dovrà farsi dai delegati della Società in contraddittorio con quelli del Governo, con verbale firmato dagli uni e dagli altri, nel quale saranno liquidate le eventuali refusioni da eseguirsi dalla Società ai termini dell'art. 9 e le somme che il Governo debba alla Società per effetto dell'art. 6.

Le contestazioni che sorgessero in occasione di tali conteggi e così pure in ordine a tutte le altre liquidazioni di cui al primo capoverso dell'art. 11, saranno risolute da arbitri nominati con

poteri di amichevoli compositori: uno dal Governo, uno dalla Società ed un terzo scelto dal presidente del tribunale civile e penale di Roma su di una terna proposta dalla locale Camera di commercio.

Art. 13.

La Società avrà diritto alla restituzione delle cauzioni depositate a garanzia dell'esercizio, al rimborso dei canoni in dipendenza della sentenza della Corte di cassazione di Roma in data 6-16 febbraio 1907 ed al rimborso dell'importo delle comunicazioni intercomunali annullate.

La restituzione delle cauzioni ed il rimborso delle dette somme avverrà soltanto quando la Società avrà pagato le somme delle quali eventualmente risultasse debitrice per effetto delle liquidazioni di cui nella presente convenzione, nonchè quelle che fossero ancora da essa dovute per imposta di ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.

Art. 14.

Le annualità da pagarsi dallo Stato per effetto degli articoli tre, quattro e sette della presente convenzione sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, della quale si è già tenuto conto nella determinazione del reddito netto, e le annualità stesse dovranno essere intestate a quell'ente che la Società si riserva d'indicare almeno sei mesi prima della scadenza della prima rata.

Art. 15.

Salve le liquidazioni di cui agli articoli 6, 9 e 12, le parti costituite dichiarano formalmente di avere inteso di sistemare e definire ogni qualsiasi questione che potesse sorgere pel riscatto delle dette reti e linee, anche se non esplicitamente menzionata.

Art. 16.

La presente convenzione ed i contratti di acquisto degli immobili di cui all'art. 10, saranno registrati colla tassa fissa di L. 1.20.

Resta convenuto che la presente convenzione non diventerà obbligatoria pel Governo se prima non sarà stata approvata per legge.

Allegato alla Convenzione.

Bilancio delle operazioni di conguaglio relative al riscatto della rete di Venezia.

Società generale.

DARE		AVERE	
Crediti del Governo per quote di abbonamento incassate dalla Società il 1° gennaio 1904	25,655 70	Prezzo di riscatto della rete	981,160 72
Somme a pareggio - Credito della Società	1,024,218 41	Scorte di magazzino	56,475 29
		Scorte di magazzino dopo la presa di possesso	1,754 28
		Sub-locazione locali dal 16 febbraio 1904 al 31 dicembre 1906	8,625 —
		Quote riscosse dal Governo per conto Società	1,858 82
	1,049,874 11		1,049,874 11

Reti urbane della Società « Alta Italia ».

Num.	Reti di	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto
1	Milano	1° gennaio 1893	31 dicembre 1917	1° gennaio 1905
3	Como	id.	id.	id.
2	Monza	id.	id.	id.
4	Torino	id.	id.	id.
5	Biella	id.	id.	id.
6	Alessandria	id.	id.	id.
7	Legnano	12 novembre 1895	11 novembre 1920	12 novembre 1907
8	Rho	7 novembre 1905	31 dicembre 1917	7 novembre 1917
9	Pinerolo	1° marzo 1898	28 febbraio 1923	1° marzo 1910
10	Lecco	id.	id.	id.

Linee interurbane della Società « Alta Italia ».

Num.	Linea	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto
1	Torino-Pinerolo	17 febbraio 1889	16 febbraio 1923	17 febbraio 1910
2	Milano-Lecco	id.	id.	id.
3	Milano-Rho	28 dicembre 1905	31 dicembre 1917	28 dicembre 1917
4	Milano-Monza	11 marzo 1894	in esperimento per due anni	11 marzo 1906
5	Milano-Legnano	1° gennaio 1896	id.	1° gennaio 1908
6	Milano-Como	26 ottobre »	31 dicembre 1899 in esperimento	26 ottobre 1908
7	Milano-Novara	28 giugno 1897	in esperimento	28 giugno 1909

Che agli effetti del riscatto delle linee e reti suddette, la Società predetta rinuncia all'anno di preavviso di cui al primo paragrafo dell'art. 12 del testo unico delle leggi sui telefoni, e rinuncia alla condizione del dodicennio della concessione per le reti per le quali ancora non è compiuta.

Si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

La data di decorrenza del riscatto delle reti di Milano, Como Monza, Torino, Biella, Alessandria, Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco e delle linee intercomunali di Torino-Pinerolo; Milano-Lecco; Milano-Rho; Milano-Monza; Milano-Legnano; Milano-Como; Milano-Novara; viene stabilita con effetto dal primo luglio millenovecentosette, dal qual giorno il Governo prenderà possesso delle reti.

Art. 2.

Il prezzo del riscatto delle reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella ed Alessandria, da pagarsi in undici annualità eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al primo settembre millenovecentotto, viene stabilito in lire cinquemilioni seicentosettantatremila ottocentosettantaquattro (L. 5,673,874).

Quando il pagamento delle annualità fosse eseguito dopo il primo settembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferiscesi l'annualità, decorreranno da questa data gl'interessi del quattro per cento a favore della Società. Ad ogni modo, il pagamento non potrà essere ritardato oltre il trentuno dicembre

Art. 3.

S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale in esercizio al primo luglio millenovecentosette, e cioè apparati, mobili ed accessorî costituenti gli uffici centrali; tutte le reti esterne, cioè fili aerei, cavi aerei e sotterranei di qualsiasi natura, nonchè gli appoggi e relativi accessorî; tutte le installazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici, compresi gli apparecchi accessorî e supplementari se di proprietà sociale; tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, fornelli ecc.; tutti i mobili d'ufficio dell'Amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.

Art. 4.

All'infuori del prezzo di riscatto sarà pagato dal Governo in una sola volta ed in contanti tutto il materiale non compreso nell'articolo precedente, che il Governo crederà di acquistare, e cioè: le scorte di magazzino, gli apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi quelli che sono necessari per l'esercizio e che sono quindi compresi nel prezzo di riscatto, e le uniformi del personale.

Il Governo dovrà, entro sessanta giorni dal primo luglio, dichiarare quale parte di detto materiale intenda acquistare. Il pagamento sarà fatto nel termine di tre mesi dalla data di consegna del materiale acquistato.

Art. 5.

Per le reti urbane di Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco e per le linee intercomunali di Torino-Pinerolo, Milano-Lecco, Milano-Rho, Milano-Monza, Milano-Legnano, Milano-Como, Milano-Novara, è stato convenuto un prezzo di riscatto in lire quattrocentoventisettemila seicentovantuno (L. 427,691) da pagarsi, senza interessi, in undici annualità eguali, a partire per la prima rata dal primo settembre millenovecentotto.

Sarà pure pagato dal Governo in undici annualità eguali, senza interessi, a partire, pel pagamento della prima rata, dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutato *à forfait* secondo i calcoli della Commissione in lire trecentosessantaseimila seicento (L. 366,600).

Art. 6.

Per il personale della Società, che lo Stato crederà di mantenere in servizio, la Società si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gli infortuni regolarizzata a tutto il trenta giugno millenovecentosette.

Art. 7.

Per la consegna delle linee e reti, di cui all'art. 5°, dovranno valutarsi all'atto della consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata manutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.

Per le altre reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella ed Alessandria resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, farà procedere dai propri funzionari in contraddittorio con quelli sociali ad un'accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.

La Società Alta Italia, all'atto della consegna al Governo, dovrà aver provveduto a riparare a tali deficienze quali risulteranno dai relativi verbali.

Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente, che la Società non avesse fatto eseguire, s'intende che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla Società rimborsate al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.

Art. 8.

Per i locali d'ufficio la Società subaffitterà al Governo, con decorrenza dal primo luglio millenovecentosette i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si oppongono gli attuali contratti di affitto.

Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola agenzia.

Per i locali di proprietà della Società resta stabilito che la Società dovrà cedere in vendita al Governo il locale di Como al prezzo di lire diciannovemilasettecento (L. 19,700) stabilito dal corpo Reale del Genio civile.

Detto prezzo verrà pagato in una sol volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.

Art. 9.

La Società dovrà pagare all'Amministrazione le somme di cui risulterà debitrice per canoni di abbonamenti o per altre partite di competenza dell'esercizio sino al trenta giugno millenovecentosette.

La Società resterà obbligata a pagare all'erario quanto ancora debba per ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al trenta giugno millenovecentosette.

Art. 10.

La consegna delle reti dovrà farsi dai delegati della Società in contraddittorio con quelli del Governo, con verbale firmato dagli uni e dagli altri, nel quale saranno liquidate le eventuali refusioni da eseguirsi dalla Società ai termini dell'art. 7 e le somme che il Governo debba alla Società per effetto dell'art. 4.

Le contestazioni che sorgessero in eccezione di tali conteggi e così pure in ordine a tutte le altre liquidazioni di cui al primo capoverso dell'art. 9, saranno risolute da arbitri nominati con poteri di amichevoli compositori: uno dal Governo, uno dalla Società ed un terzo scelto dal presidente del tribunale civile e penale di Milano su di una terna proposta dalla locale Camera di commercio.

Art. 11.

La Società avrà diritto alla restituzione delle cauzioni depositate a garanzia dell'esercizio, al rimborso dei canoni in dipendenza della sentenza della Corte di cassazione di Roma in data 6-16 febbraio 1907 ed al rimborso dell'importo delle comunicazioni intercomunali annullate.

La restituzione delle cauzioni ed il rimborso delle dette somme avverrà soltanto quando la Società avrà pagato le somme delle quali eventualmente risultasse debitrice per effetto delle liquidazioni di cui nella presente convenzione, nonchè quelle che fossero ancora da essa dovute per imposta di ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.

Art 12.

Le annualità da pagarsi dallo Stato per effetto degli articoli 2 e 5 della presente convenzione sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile della quale si è già tenuto conto nella determinazione del reddito netto, e le annualità stesse dovranno essere intestate a quell'ente che la Società si riserva di indicare almeno sei mesi prima della scadenza della prima rata.

Art. 13.

Salvo le liquidazioni di cui agli articoli 4, 7 e 10, le parti costituite dichiarano formalmente di avere inteso di sistemare e definire ogni qualsiasi questione che potesse sorgere pel riscatto delle dette reti, anche se non esplicitamente menzionata.

Art. 14.

La presente convenzione ed il contratto di acquisto dello stabile di Como saranno registrati colla tassa di L. 1.20. Resta convenuto che la presente convenzione non diventerà obbligatoria pel Governo, se prima non sarà stata approvata per legge.

CARLO SCHANZER.
GIOVANNI GIOLITTI.
GUIDO SEMENZA, *consigliere delegato della Società telefonica per l'Alta Italia.*

Allegato C.

Direzioni compartimentali dei telefoni.

1. Direzione compartimentale di Torino, comprendente le provincie di:
Alessandria — Cuneo — Novara — Torino.

2. Direzione compartimentale di Genova, comprendente le provincie di:
Genova — Porto Maurizio.

3. Direzione compartimentale di Milano, comprendente le provincie di:
Bergamo — Brescia — Como — Cremona — Milano — Mantova — Pavia — Sondrio.

4. Direzione compartimentale di Venezia, comprendente le provincie di:
Belluno — Padova — Rovigo — Treviso — Udine — Venezia Verona — Vicenza.

5. Direzione compartimentale di Bologna, comprendente le provincie di:
Bologna — Ferrara — Forlì — Modena — Parma — Piacenza — Ravenna — Reggio Emilia.

6. Direzione compartimentale di Firenze, comprendente le provincie di:
Arezzo — Firenze — Grosseto — Livorno — Lucca — Massa — Pisa — Siena.

7. Direzione compartimentale di Roma, comprendente le provincie di:
Ancona — Aquila — Ascoli Piceno — Cagliari — Chieti — Macerata — Perugia — Pesaro — Roma — Sassari — Teramo.

8. Direzione compartimentale di Napoli, comprendente le provincie di:
Avellino — Bari — Benevento — Campobasso — Caserta — Catanzaro — Cosenza — Foggia — Lecce — Napoli — Potenza — Reggio Calabria — Salerno.

9. Direzione compartimentale di Palermo, comprendente le provincie di:
Caltanissetta — Catania — Girgenti — Messina — Palermo — Siracusa — Trapani.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
SCHANZER.

Il numero 511 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.
Disposizioni organiche.

Art. 1.

I gradi, gli stipendi, le relative categorie ed il numero dei magistrati sono determinati dalla tabella *A*, annessa alla presente legge.

Con decreto Reale verrà pubblicata la tabella del numero dei funzionari, che con l'attuazione della presente legge dovranno essere addetti alle Corti, ai tribunali, agli uffici del pubblico ministero ed alle preture del Regno.

Art. 2.

I giudici aggiunti e i giudici possono essere destinati così a far parte dei tribunali, come ad esercitare le funzioni di pretore, salvo il disposto dell'art. 16.

Nella destinazione delle sedi deve preferirsi il magistrato che appartiene al grado superiore, e, fra più magistrati appartenenti allo stesso grado, quello che appartiene alla categoria superiore, salvo il disposto dell'art. 29.

I giudici di prima categoria non possono essere destinati ad

esercitare le funzioni di pretore in sedi diverse da quelle dei tribunali, se non col loro consenso.

Art. 3.

La tabella di distribuzione dei funzionari, di cui al capoverso dell'art. 1, sarà formata in modo che restino disponibili per il servizio delle preture non meno di 1500 tra giudici aggiunti e giudici; e tale disponibilità di personale non potrà essere in alcuna guisa diminuita per via di applicazioni, anche temporanee, od incarichi di qualsivoglia genere o per altre ragioni.

Nelle città in cui sono più preture urbane, queste potranno essere ridotte ad una sola.

In caso di mancanza o d'impedimento del pretore, può essere chiamato a compierne le funzioni, temporaneamente, con decreto del primo presidente della Corte d'appello, il pretore di un mandamento contermine o un giudice aggiunto di uno dei tribunali del distretto.

Eccezionalmente, e per un numero complessivo non superiore a 75, possono anche essere chiamati a compiere le funzioni del pretore mancante od impedito gli uditori giudiziari, scelti tra coloro i quali abbiano già ottenuto l'abilitazione alle funzioni giudiziarie secondo l'art. 15.

Art. 4.

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, istituito con la presente legge, è autorizzato a pubblicare una tabella delle sedi di pretura ritenute come più disagiate per un numero non superiore a 150.

La tabella potrà essere riveduta ogni cinque anni.

Saranno criteri per tale classifica le difficoltà delle comunicazioni e le condizioni climatiche od igieniche.

I giudici ed i giudici aggiunti destinati a tali sedi guadagneranno trenta posti nella rispettiva graduatoria di anzianità per ogni anno di residenza effettiva, non oltre però i settantacinque posti, qualunque sia stato il tempo della loro residenza anche se in sedi diverse ed in periodi diversi.

Saranno esclusi da tale beneficio coloro i quali prima della loro ammissione nella magistratura avessero la loro residenza nel medesimo circondario, in cui trovasi la pretura alla quale fossero destinati.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato, nei limiti e con le norme seguenti, ad istituire nel territorio delle circoscrizioni mandamentali una o più sezioni di pretura, tenuto conto:

1° del numero degli affari della pretura nell'ultimo quinquennio;

2° della popolazione, del suo aumento e delle sue condizioni economiche e morali;

3° della estensione territoriale, posizione topografica, distanze, viabilità e degli ordinari rapporti commerciali e d'interessi;

4° delle condizioni climatologiche, della comparativa importanza dei vari centri di popolazione e della precedente esistenza di una sede di pretura.

Art. 6.

L'istituzione delle sezioni è fatta con decreto Reale, su domanda del comune o dei comuni interessati, sentito l'avviso dei capi della Corte di appello, e previo il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 7.

Nella sede della sezione la giustizia è amministrata in udienze periodiche dal pretore del mandamento o da chi ne fa le veci. Ma ove il numero degli affari sia tale da richiedere la continua presenza del magistrato, può con decreto ministeriale essere incaricato di reggere la sezione un giudice aggiunto o un uditore giudiziario ai sensi e nei limiti del 3° e 4° comma dell'art. 3.

In tal caso all'incaricato è dovuta l'indennità d'aggio eguale a quella corrisposta al pretore.

Art. 8.

I magistrati ed i funzionari di cancelleria hanno diritto per trasferta, nei casi indicati dai precedenti articoli 3 e 7, alle indennità stabilite nella parte terza, titolo terzo della tariffa approvata con decreto Reale 27 dicembre 1865, n. 2700.

Art. 9.

Nel decreto Reale, che designa i giudici i quali debbono comporre le sezioni nei tribunali, ai termini dell'art. 44 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, sono designati altresì i giudici che debbono presiederle, scegliendo, di regola, il più anziano fra i componenti la sezione.

Può anche con detto decreto essere incaricato delle funzioni di presidente di sezione un consigliere di Corte d'appello di terza categoria e, in ogni caso, di anzianità minore di quella del presidente del tribunale cui viene destinato. Il numero complessivo di consiglieri destinati a tale ufficio non potrà essere maggiore di quaranta.

Art. 10.

La Corte di assise è composta del presidente e dei giurati. Nelle cause contumaciali la Corte è composta del presidente e di due giudici del tribunale locale, designati volta per volta dal presidente del tribunale stesso.

Nei dibattimenti, che prevedonsi di lunga durata, il primo presidente della Corte d'appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, che sia meno anziano di quello ordinario e che assista al dibattimento per continuarlo nel caso di legittimo impedimento sopravvenuto al presidente ordinario.

Art. 11.

È abolita l'assemblea generale per inaugurazione dell'anno giuridico nei tribunali e nelle sezioni distaccate delle Corti di appello.

TITOLO II.

Della carriera giudiziaria.

Art. 12.

Il concorso per uditore giudiziario, di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, ha luogo in Roma, e di regola una volta l'anno.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal ministro guardasigilli e composta di sette membri, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e di appello, i professori della Facoltà di giurisprudenza e gli avvocati esercenti. Due almeno dei commissari debbono essere professori di Università.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;

b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;

c) diritto penale.

Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse, ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principî, del criterio giuridico nell'applicarli.

2° in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate, ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto internazionale, sul diritto ecclesiastico.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti debbono aver riportato in media almeno sette decimi dei voti e non meno di sei decimi per ciascuna prova; e per essere dichiarati idonei debbono altresì aver riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati saranno ammessi, su loro domanda, ad una prova orale sulla filosofia del diritto, sulla storia del diritto italiano e sulla medicina legale.

Alla somma dei voti riportati nell'esame sulle materie obbligatorie, la Commissione può aggiungere un massimo di due voti per ciascuna delle materie facoltative, sulle quali il concorrente abbia sostenuto l'esame, in relazione all'esito dell'esame stesso.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di punti sono preferiti i più anziani di laurea e in caso di parità di data di laurea, i più anziani di età. Sono nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Coloro che in due concorsi non riuscirono idonei, non sono più ammessi ad altri concorsi.

Art. 13.

Gli uditori sono destinati con decreto Ministeriale ai collegi giudicanti ed agli uffici del pubblico ministero. Essi assistono alle udienze civili e penali, e sono addetti ai magistrati giudicanti ed ai funzionari del pubblico ministero per attendere agli studi ed ai lavori che siano loro affidati.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare con speciale regolamento le norme per il tirocinio degli uditori.

Art. 14.

Dopo almeno sei mesi di tirocinio, gli uditori possono essere destinati, con decreto Ministeriale, a prestare servizio presso le preture, per esercitarvi le funzioni di pubblico ministero ed attendere alle istrutterie civili e penali ed agli affari di volontaria giurisdizione, che vengano loro affidati dal pretore.

Nelle preture urbane possono anche giudicare nelle cause di contravvenzione.

Art. 15.

Compiuto almeno un anno di tirocinio effettivo, l'uditore può essere nominato, con decreto Reale, giudice aggiunto, se, con dichiarazione del Consiglio giudiziario, istituito presso il tribunale del circondario dalla presente legge, sia stato abilitato alle funzioni giudiziarie.

All'effetto di tale abilitazione saranno tenute presenti le informazioni fornite dai vari magistrati, presso i quali l'uditore abbia compiuto il suo tirocinio.

L'uditore, al quale per due anni consecutivi non sia stata concessa la dichiarazione di abilitazione, è dispensato dal servizio.

Art. 16.

I giudici aggiunti di seconda categoria, meno anziani e in numero non superiore a 250, sono assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re. Possono altresì essere destinati in missione di vice pretore nei mandamenti più importanti.

Trascorso un periodo minimo di diciotto mesi nel grado di aggiunto, sono destinati ad esercitare le funzioni di pretore nei mandamenti, e in tal caso godono, sino al loro passaggio in prima categoria, di un'annua indennità di L. 500.

Art. 17.

Le promozioni da giudice aggiunto a giudice o sostituto procuratore del Re avvengono per i tre quinti dei posti secondo il turno di anzianità, previa dichiarazione di promovibilità, e per gli altri due quinti per merito, secondo le norme degli articoli seguenti.

I posti, che non si potessero nell'anno conferire per il secondo titolo, saranno aggiunti a quelli da conferire per lo stesso titolo nell'anno successivo.

Art. 18.

È istituito presso ogni tribunale un Consiglio giudiziario composto del presidente, che lo presiede, del procuratore del Re e di due giudici che, nei tribunali ove siano più di due giudici, sono eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale.

Nei tribunali divisi in sezioni fa altresì parte del Consiglio il più anziano dei consiglieri d'appello o dei giudici, che presiedono le sezioni.

Presso ogni Corte d'appello è pure istituito un Consiglio giudiziario, composto del primo presidente, che lo presiede, del procuratore generale, e di due consiglieri eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale.

Nelle Corti divise in sezioni fa altresì parte del Consiglio il presidente di sezione più anziano, ovvero, quando si tratta di dar parere su magistrati appartenenti alla giurisdizione di sezione distaccata, il presidente di detta sezione.

Nelle deliberazioni dei Consigli giudiziari prevale, a parità di voti, il voto del presidente.

Art. 19.

Il Consiglio giudiziario presso il tribunale, con le norme stabilite nel regolamento, classifica ogni anno, fino alla loro promozione, i giudici aggiunti del circondario, secondo il grado di merito per capacità, dottrina, operosità e condotta.

Nell'anno precedente a quello in cui, secondo il turno d'anzianità, dovrebbe aver luogo la promozione, il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello esprime il suo parere motivato sulla promovibilità, specificando se il giudice aggiunto sia promovibile nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero. Se la promovibilità non è dichiarata, la votazione si ripete negli anni successivi.

La dichiarazione di promovibilità può essere revocata, se da posteriori classificazioni annuali risulti che il giudice aggiunto non ne sia meritevole. Ove la dichiarazione di promovibilità sia revocata o, trascorsi due anni dal turno di anzianità, non sia stata accordatata, il giudice aggiunto è dispensato dal servizio.

Art. 20.

Le promozioni per merito dei giudici aggiunti hanno luogo in seguito ad esame. All'esame sono ammessi i giudici aggiunti, che abbiano almeno per tre anni esercitato le loro funzioni, previo giudizio favorevole sulla loro operosità e condotta da parte del Consiglio giudiziario presso il tribunale.

L'esame si svolgerà secondo quanto è prescritto dall'art. 16 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, con le seguenti modificazioni:

La Commissione esaminatrice sarà nominata e composta secondo le norme dell'art. 12.

Sono dichiarati promovibili per merito coloro che hanno riportato in ciascuna materia almeno sette decimi dei punti.

Nella classificazione degli approvati, a parità di punti, prevale il più anziano di età.

Coloro che, pure avendo vinta la prova, non entrino, per la classificazione avuta, nel numero dei posti messi a concorso, dovranno ripetere la prova.

Sono esclusi da ulteriori concorsi coloro che fallirono in due prove.

Art. 21.

Alla promozione a consigliere di Corte d'appello, presidente di tribunale, procuratore del Re e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, possono concorrere i giudici e i sostituti procuratori del Re di prima categoria, purchè abbiano fatto parte di un tribunale almeno per tre anni nel quinquennio che ha preceduto la promozione, ed abbiano già da 3 anni raggiunta la prima categoria.

La promozione avviene per turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità, per i tre quinti delle vacanze annuali. Gli altri due quinti sono conferiti per merito ed in seguito a concorso.

Art. 22.

Il giudizio di promovibilità è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello secondo la disposizione dell'art. 19.

Il concorso per merito ha luogo davanti il Consiglio superiore

della magistratura, secondo le norme fissate nel regolamento. Il Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello, nel cui distretto il concorrente ha prestato servizio di maggiore durata nei due anni immediatamente anteriori alla domanda, fornisce al Consiglio superiore informazioni sulla capacità, sulla dottrina e sulla operosità e condotta del concorrente.

Art. 23.

Il Consiglio superiore, esaminati i titoli presentati dal concorrente ed apprezzate le informazioni ricevute e quelle altre che crederà di assumere direttamente, darà il suo giudizio su tutti i concorrenti e formerà una graduatoria pel numero dei posti messi a concorso.

Il concorrente, che non sia stato compreso nella graduatoria suddetta, può ripresentarsi ad altri due concorsi soltanto.

Per la nomina non conforme al parere del Consiglio superiore occorre una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 24.

Contro il giudizio sulla promovibilità dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello così nel caso dell'art. 19 come nel caso dell'art. 22, è ammesso ricorso al Consiglio superiore della magistratura.

Il ministro può provocare in ogni caso dal Consiglio superiore la revisione del giudizio del Consiglio giudiziario.

Art. 25.

La nomina dei consiglieri di Corte dei cassazione, presidenti di sezione di Corte d'appello e dei sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, è fatta unicamente per merito, in seguito a concorso fra i consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte d'appello, i presidenti di tribunale e i procuratori del Re che abbiano sei anni effettivi di grado e che siansi distinti per ingegno e dottrina, nonchè per carattere ed operosità.

Il concorso ha luogo secondo le norme dell'art. 23 davanti i Consiglio superiore. Per la nomina non conforme al parere del Consiglio superiore occorrerà la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 26.

In tutti i concorsi di promozione per merito si terrà conto della maggiore anzianità nel grado, soltanto per graduare fra loro i concorrenti che abbiano ottenuta per merito una eguale classifica.

In tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni della presente legge, le promozioni vanno fatte in proporzioni determinate fra il merito e l'anzianità, le nomine per merito e quelle per anzianità devono alternarsi seguendo l'ordine rispettivo, per quanto è conciliabile con le esigenze del servizio, in guisa però che almeno dentro l'anno la proporzione fissata dalla legge risulti mantenuta.

Art. 27.

La nomina dei primi presidenti e dei procuratori generali delle Corti d'appello, dei primi presidenti, dei procuratori generali, dei presidenti di sezione e dell'avvocato generale della Corte di cassazione ha luogo dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro di grazia e giustizia.

Art 28.

Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico sono unificate nella graduatoria.

Sono pareggiati in grado:

i giudici di tribunale ed i sostituti procuratori del Re;

i consiglieri d'appello e presidenti di tribunale, ed i sostituti procuratori generali d'appello e procuratori del Re;

i consiglieri e sostituti procuratori generali di Cassazione ed i presidenti di sezione di Corte d'appello;

i primi presidenti e procuratori generali di Corte d'appello, i presidenti di sezione e l'avvocato generale della Corte di cassazione;

i primi presidenti ed i procuratori generali di Corte di cassazione.

Art. 29.

I giudici aggiunti meno anziani, i quali, secondo la disposizione dell'art. 16, possono essere destinati a prestare servizio nei tribunali con la funzione di sostituto procuratore del Re, raggiunto il loro turno di anzianità, saranno destinati alle preture come gli altri giudici aggiunti.

I giudici aggiunti che nel giudizio di promozione al grado superiore sono dichiarati più particolarmente idonei all'ufficio del pubblico ministero, potranno esservi destinati, nei tribunali, anche indipendentemente dalla norma stabilita nel primo capoverso dell'art. 2.

Art. 30.

Nelle promozioni si terrà conto delle attitudini speciali dei magistrati e del servizio prestato nel grado precedente per assegnarli alla magistratura giudicante od al pubblico Ministero, con la condizione del loro consenso quando si tratti di passaggio dall'una all'altra funzione.

Sulla base dei medesimi criteri e col concorso delle medesime condizioni, possono i magistrati su proposta dei primi presidenti, sentiti i procuratori generali, essere passati con decreto Reale dall'una all'altra funzione, previo parere del Consiglio superiore, anche durante l'esercizio delle funzioni inerenti al grado occupato.

Art. 31.

Per le nomine degli avvocati esercenti e professori di legge previste negli articoli 51, 72 e 128 dell'ordinamento giudiziarie 6 dicembre 1865, n. 2626, e nell'art. 1 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, oltre le condizioni ivi stabilite, è richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Quando il ministro non intende uniformarsi a detto parere, è necessaria per la nomina la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 32.

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione od indennità ai termini di legge, i magistrati giudicanti ed i membri del pubblico ministero di grado non superiore a consigliere di Corte d' appello, che abbiano compiuto l'età di anni settanta e tutti gli altri che abbiano compiuto quella di anni settantacinque.

Art. 33.

Il magistrato collocato in aspettativa è posto fuori del ruolo organico dopo due mesi, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia; e dopo tre mesi se l'aspettativa fu concessa per motivi di salute. Il suo posto è dichiarato, quindi, vacante, e l' assegno che gli può spettare, va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanza di posti.

Al termine dell'aspettativa il magistrato ha diritto di rioccupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi del suo grado e ufficio che risultino vacanti, avuto riguardo alla sua domanda nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio. Se non vi siano vacanze nelle sedi domandate ed egli non consenta a raggiungere la sede offerta, continua nell'aspettativa sino a che possa essere destinato a una delle prime sedi che successivamente risultino vacanti, purchè non oltre il termine massimo dell'aspettativa medesima.

Il disposto dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, è abrogato per quanto riflette la magistratura.

Possono essere collocati in aspettativa per decreto Reale, previo parere conforme del Consiglio superiore e per un periodo di tempo non superiore a due anni, i magistrati colpiti da infermità o debolezza di mente, che non sia tale da potersi far luogo all

dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 203 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.

Art. 34.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un Consiglio superiore della magistratura composto:

del primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che ha la presidenza;

del procuratore generale presso la stessa Corte;

di sei consiglieri e di tre sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, designati dalle cinque Corti di cassazione del Regno e nominati dal ministro, secondo le norme del regolamento;

di nove membri nominati con decreto Reale sulla proposta del ministro guardasigilli deliberata in Consiglio dei ministri e scelti tra i magistrati giudicanti e requirenti di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte d'appello, nonchè tra magistrati collocati a riposo, che abbiano rivestito un grado effettivo pari a quello di primo presidente di Corte d'appello.

Saranno pure designati dalle Corti di cassazione tre consiglieri ed un sostituto procuratore generale della Corte di cassazione di Roma con la qualità di membri supplenti.

I membri del Consiglio, eccettuati i capi della Corte di cassazione di Roma, si rinnovano per metà ogni biennio e non possono essere nuovamente designati o nominati se non decorso un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

Un consigliere della Corte di appello di Roma, nominato dal ministro guardasigilli, esercita le funzioni di segretario. La nomina è fatta per un biennio e non può essere rinnovata, se non dopo decorso un anno dalla scadenza.

Art. 35.

Il Consiglio superiore delibera in adunanza plenaria o diviso per sezioni.

Esso forma nel suo seno due sezioni permanenti composte di un numero di membri che sarà designato per regolamento.

Alla prima sezione spettano le attribuzioni di cui all'art. 25, nonchè quelle di cui agli articoli 31 e 36 relativamente ai gradi non inferiori a quello di consigliere di cassazione.

Alla seconda sezione spettano le attribuzioni di cui agli articoli 22 e 24, nonchè quelle di cui agli articoli 31 e 36 relativamente ai gradi inferiori a quello di consigliere di cassazione.

Il Consiglio superiore in adunanza plenaria esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalla presente legge.

Il ministro guardasigilli può provocare la revisione delle deliberazioni delle singole sezioni da parte dell'adunanza plenaria.

Le norme per la composizione delle sezioni e per il funzionamento del Consiglio superiore sono determinate dal regolamento.

Art. 36.

Il Consiglio superiore dà parere, oltre che nei casi previsti nei precedenti articoli:

1° sulla nomina o riammissione nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia e dell'avvocatura erariale, nonchè di coloro che furono rimossi o che volontariamente si dimisero, indicando in tali casi anche il grado e il posto di ruolo da assegnarsi ai richiedenti;

2° sulle destinazioni temporanee dei magistrati giudicanti a tribunali o Corti di cui non facciano parte, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402;

3° su di ogni altro affare che il ministro creda sottoporgli.

Disposizioni transitorie.

Art. 37.

I magistrati, attualmente investiti del grado di giudice di tribunale, non potranno essere destinati a esercitare le funzioni di pretore, se non con loro consenso.

Art. 38.

Le promozioni nei vari gradi della magistratura da effettuarsi dopo la pubblicazione della presente legge fino a tutto il 30 giugno 1909, comprese quelle dipendenti dall'applicazione della nuova tabella organica al ruolo dei pretori, seguiteranno a farsi col criterio misto del merito e dell'anzianità, tenendo conto, per i magistrati già scrutinati dalla Commissione consultiva, secondo le norme del regolamento approvato col R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1 e dei regolamenti anteriori, delle classifiche di merito loro attribuite, salvo sempre restando il giudizio definitivo del ministro.

Per le promozioni dei pretori non ancora classificati, fermo rimanendo il disposto dell'art. 14 della legge 8 giugno 1890, sarà udito il parere di una Commissione speciale secondo le norme da determinarsi con regolamento.

Art. 39.

Nonostante il disposto dell'art. 18 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 e dell'art. 28 della presente legge, la unificazione delle graduatorie della magistratura giudicante e del pubblico ministero nei gradi superiori a quelli di giudice di tribunale o di sostituto procuratore del Re non comincerà ad applicarsi che per coloro i quali saranno promossi consiglieri, sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale o procuratori del Re dopo il 1° gennaio 1908.

Nel periodo transitorio durante il quale le suddette graduatorie rimarranno distinte, saranno assegnati agli attuali sostituti procuratori generali di Corte d'appello e procuratori del Re delle graduatorie speciali:

n. 90 posti nella 1ª categoria di stipendi
n. 85 » » 2ª » »
n. 84 » » 3ª » »

Art. 40.

La disposizione dell'art. 6 della legge 18 luglio 1904, n. 402, si estende ad ogni magistrato giudicante o del ministero pubblico, che prima della presentazione del disegno della presente legge al Parlamento, sia stato dichiarato non promovibile dalla Commissione consultiva per le promozioni.

Art. 41.

Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, previe informazioni dei capi della Corte di cassazione riguardo ai magistrati che vi appartengono e dei capi delle Corti d'appello per gli altri, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, potranno essere collocati a riposo quei magistrati giudicanti o del pubblico ministero, che, quand'anche non abbiano raggiunta l'età prescritta nell'art. 32, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali, da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni.

Art. 42.

I pretori che al momento dell'applicazione della presente legge abbiano compiuta l'età di anni 65, saranno collocati a riposo.

Art. 43.

Ai magistrati che saranno collocati a riposo per effetto immediato dell'attuazione della presente legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

Art. 44.

Salvo quanto è disposto nell'art. 256 della legge sull'ordinamento giudiziario, gli attuali impiegati di ruolo del Ministero di grazia e giustizia, laureati in legge ed appartenenti alla car-

riera amministrativa, ai quali non sia applicabile la disposizione del suddetto articolo, potranno essere nominati a funzioni giudiziarie nel pubblico ministero, in conformità dell'art. 133 della predetta legge, e previo parere del Consiglio superiore secondo le norme dell'art. 35, n. 1, ma soltanto a posti retribuiti con stipendio non superiore a quello che percepiscono nel Ministero, avuto però riguardo agli stipendi assegnati ai gradi della magistratura anteriormente alla presente legge.

Art. 45.

La presente legge entrerà in vigore non più tardi del 1° gennaio 1908, intendendosi abrogata da quel giorno ogni disposizione contraria.

La parte di questa legge, che riguarda gli stipendi, sarà attuata in tre esercizi finanziari consecutivi dal 1° gennaio 1908 in poi. A tale effetto la maggiore spesa occorrente verrà inscritta in bilancio, per un terzo nell'esercizio 1907-908, per due terzi nell'esercizio 1908-909 e quindi per l'intiero nell'esercizio 1909-910 e negli esercizi successivi.

L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con decreto Reale da emanarsi d'accordo dai ministri di grazia e giustizia e del tesoro e da pubblicarsi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sarà altresì attuata nel periodo, di cui nel secondo comma, la disposizione dell'art. 32 in quanto riduce da 75 a 70 anni l'età del collocamento a riposo. Il decreto di cui al comma precedente stabilirà le norme per l'abbassamento graduale del limite di età fino a raggiungere quello fissato dalla presente legge.

Art. 46.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per la completa attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Con decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario e sarà emanato un nuovo regolamento generale giudiziario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella A.

FUNZIONARI	Numero per grado	Categorie	Numero per categorie	Stipendio individuale per categoria	Somma degli stipendi per categorie	Somma degli stipendi per gradi
Giudici aggiunti	1,000	2	(a) 350	2,000	700,000	2,650,000
		1	650	3,000	1,950,000	
Giudici e sostituti procuratori del Re	1,960	2	1,000	4,000	4,000,000	8,800 000
		1	(b) 960	5,000	4,800,000	
Consiglieri di Corte d'appello, presidenti di tribunale, procuratori del Re e sostituti procuratori generali di Corte di appello.	880	3	(b) 310	6,000	1,860,000	6,110,000
		2	310	7,000	2,170,000	
		1	260	8,000	2,080,000	
Presidenti di sezione di Corte di appello, consiglieri di Corte di Cassazione e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione.	142	Unica	—	10,000	1,420,000	1 420 000
Primi presidenti, procuratori generali di Corte di appello, presidenti di sezione e avvocato generale di Corte di cassazione	44	Unica	Unica	12,000	528,000	528,000
Primi presidenti e procuratori generali di Corte di cassazione.	10	Unica	Unica	15,000	150,000	150,000
						19,658,000
					La spesa attuale è di . . . L.	16,935,000
					Aumento . . . L.	2,723,000

(a) Ai 1[illegible]0 giudici aggiunti di seconda categoria destinati alle fun[illegible] legge, sarà corrisposta una indennità di missione di L. 500 annue.

(b) Quaranta consiglieri di Corte di appello di terza categoria [illegible] presidenza delle sezioni di tribunale giusta l'art. 9 della legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il guardasigilli
ORLANDO.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 luglio 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arsoli (Roma).*

SIRE!

Gli attriti da tempo esistenti tra i due partiti che si contendono l'amministrazione del comune di Arsoli si sono ora talmente acuiti da compromettere seriamente, oltrechè il regolare funzionamento dei pubblici servizi e gli interessi della civica azienda, anche l'ordine pubblico.

Il Consiglio comunale ridotto da 15 a 13 membri, è diviso in due parti quasi eguali di forze, non è in grado di risolvere le questioni più importanti, e intanto la minaccia di disordini si fa sempre più grave ed imminente e data l'esasperazione degli animi, deplorevoli avvenimenti potrebbero verificarsi ove un radicale provvedimento non intervenga a risolvere l'attuale stato di cose.

Perciò, in conformità al parere emesso dal Consiglio di Stato il 28 giugno u. s., mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che per motivi di ordine pubblico scioglie il Consiglio comunale di Arsoli.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arsoli, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Fabroni rag. Alcide è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto del 22 luglio 1907, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Alessandria, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *Diaspis pentagona* nel comune di Monastero Bormida.

Comunicato.

Con R. decreto del 27 giugno c. a., registrato alla Corte dei conti il 12 luglio, la Società di mutuo soccorso degli operai di Moncalvo, in provincia di Alessandria, è stata autorizzata ad accettare il lascito di L. 200, disposto a suo favore dal defunto signor Gatti Francesco, con testamento olografo del 3 dicembre 1904, depositato e pubblicato presso il notaio Carlo Galliani, come da atto del 17 gennaio 1905, repertorio n. 1870.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

In relazione all'avviso inserto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 15 giugno 1907, n. 141, si rendono di pubblica ragione i numeri delle 1535 obbligazioni dell'Asse ecclesiastico create con la legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed emesse in virtù del R. decreto 14 agosto 1870, n. 5794, ed alienate dopo la legge 23 luglio 1881, n. 333 (serie 3ª) pel capitale nominale complessivo di L. 5,477,200, sortite nella 19ª estrazione a sorte eseguitasi nei giorni 2-3-5 luglio 1907

N. 338 obbligazioni del capitale nominale di L. 100 ciascuna

2236	2240	2255	2269	2286
2288	2296	2345	2351	2358
2367	2389	2391	2397	2436
2440	2447	2449	2546	2554
2571	2572	2607	2609	2616
2643	2657	2743	2768	2823
2834	2922	2929	2933	2937
2946	2982	2984	3039	3072
3080	3107	3116	3119	3128
3264	3266	3270	3297	3323
3326	3340	3349	3360	3366
3400	3420	3423	3451	3458
3502	3520	3523	3539	3565
3666	3696	3714	3813	3818
3872	3874	3882	3906	3928
3929	3951	3994	4021	4075
4132	4174	4210	4333	4358
4364	4370	4398	4405	4410
4429	4515	4530	4534	4567
4573	4588	4609	4616	4792
4798	4828	4831	4843	4908
4913	4954	4960	5035	5044
5047	5063	5110	5121	5122
5129	5274	5581	5665	5725
5740	5743	5744	5805	5837
5885	5917	5926	5950	6001
6002	6053	6070	6075	6076
6119	6147	6199	6207	6260
6276	6282	6316	6329	6357
6383	6447	6477	6486	6560
6656	6687	6790	6798	6813
6822	6849	6857	6860	6948
6994	7024	7064	7069	7075
7156	7179	7210	7214	7253
7310	7332	7367	7390	7396
7452	7480	7542	7552	7553
7584	7626	7683	7719	7740
7743	7764	7768	7797	7841
7858	7883	7950	7962	7973
7975	7986	8005	8050	8108
8111	8114	8122	8285	8312
8313	8456	8472	8475	8484
8526	8539	8562	8608	8638
8645	8676	8696	8703	8711

8736	8744	8746	8779	8802
8807	8813	8835	8851	8877
8905	8910	8968	8973	8987
8991	8992	9000	9002	9012
9033	9036	9038	9095	9125
9129	9144	9148	9173	9179
9193	9201	9212	9239	9260
9281	9305	9345	9350	9358
9409	9490	9499	9546	9676
9732	9760	9818	9915	9917
9919	9966	10103	10158	10219
10229	10277	10521	10530	10544
12789	12794	12823	12870	12883
12886	12892	12896	12900	12939
12957	13023	13051	13077	13122
13144	13151	13154	13161	13221
13296	13300	13312	13326	13332
13342	13362	13489	13522	13531
13565	13600	13668	13722	13766
13801	13808	13827	13847	13853
13869	13910	13930	13943	13956
14078	14108	14118	14137	14144
14161	14218	14304	14314	14326
14353	14369	15820.		

N. 242 obbligazioni del capitale nominale di L. 200 ciascuna

1881	1900	1941	1948	2009	
2022	2042	2053	2061	2076	
2159	2176	2253	2257	2259	
2271	2281	2289	2298	2336	
2355	2377	2380	2383	2398	
2408	2477	2482	2530	2537	
2545	2576	2578	2589	2598	
2606	2660	2668	2726	2732	2746
2772	2810	2823	2948	2964	
2994	3058	3081	3109	3114	
3115	3116	3124	3133	3159	
3203	3210	3252	3267	3368	
3382	3387	3423	3430	3445	
3470	3473	3479	3491	3498	
3507	3612	3636	3651	3654	
3660	3662	3683	3701	3735	
3757	3804	3872	3909	4001	
4036	4071	4075	4080	4109	
4135	4264	4284	4319	4329	
4348	4373	4462	4481	4495	
4498	4504	4511	4542	4581	
4582	4607	4658	4696	4697	
4711	4751	4827	4854	4948	
4959	4962	5029	5044	5087	
5092	5093	5097	5098	5106	
5120	5126	5192	5217	5218	
5229	5242	5298	5332	5352	
5384	5439	5444	5463	5479	
5502	5505	5511	5513	5522	
5524	5532	5541	5546	5585	
5652	5675	5677	5685	5734	
5743	5911	5949	5957	5969	
5971	6024	6045	6059	6092	
6101	6105	6129	6167	6163	
6203	6234	6294	6295	6377	
6402	6407	6425	446	6457	
6501	6542	6572	6579	6604	
7308	7325	7331	7345	7348	
7355	7453	7470	7486	7543	
7544	7565	7568	7572	7589	

7598	7617	7673	7686	7687
7705	7378	7900	7939	7948
7952	7959	7989	8000	8128
8131	8143	8154	8159	8176
8198	8208	8243	8246	8248
8249	8282	8292	8360	8413
8448	8479	8553	8563	8574
8602	8603	3699	8778	8832
8954				

N. 188 obbligazioni del capitale nominale di L. 500 ciascuna

2160	2185	2233	2261	2322
2391	2393	2400	2401	2489
2507	2509	2600	2615	2622
2672	2696	2699	2702	2734
2755	2852	2867	2908	2939
2952	2991	3039	3057	3060
3092	3116	3128	3133	3171
3188	3214	3231	3233	3276
3329	3332	3368	3375	3417
3444	3521	3627	3639	3644
3651	3675	3720	3809	3828
3855	3884	3893	3934	3945
3953	3975	4013	4136	4165
4207	4240	4242	4259	4265
4280	4284	4286	4327	4368
4372	4402	4406	4491	4524
4529	4544	4575	4611	4631
4657	4661	4676	4688	4692
4716	4732	4747	4834	4849
4866	4875	4878	4922	4978
5031	5041	5055	5069	5109
5145	5170	5193	5203	5215
5239	5262	5286	5292	5362
5392	5393	5394	5405	5414
5418	5423	5424	5442	5447
5452	5504	5527	5552	5578
5606	5615	5623	5624	5643
5652	5668	5682	6500	6501
6520	6636	6647	6652	6756
6766	6784	6804	6854	6890
6931	6950	6990	7023	7034
7187	7249	7250	7267	7274
7489	7523	7540	7637	7687
7688	7737	7743	7749	7762
7764	7817	7823	7828	7835
7843	7867	7889	7893	7908
7915	7949	7956	7963	7971
7979	7982	7986		

N. 141 obbligazioni del capitale nominale di L. 1000 ciascuna

2341	2343	2345	2354	2376
2386	2408	2417	2432	2441
2466	2506	2572	2608	2644
2665	2692	2815	2825	2841
2848	2874	2889	2910	2917
2930	2980	3162	3175	3332
3347	3359	3367	3373	3429
3443	3445	3461	3479	3490
3502	3512	3528	3543	3607
3616	3622	3654	3662	3690
3738	3755	4557	4569	4583
4609	4635	4641	4653	4696
4718	4729	4764	4774	[illegible]

4797	4802	4883	4892	4893
4936	4953	4986	5041	5050
5067	5086	5095	5110	5127
5130	5189	5236	5278	5329
5330	5346	5357	5372	5388
5424	5452	5474	5535	5538
5543	5547	5599	5622	5631
5633	5644	5652	5720	5724
5733	5765	5818	5867	5883
5884	5910	5982	5990	6009
6126	6153	6196	6210	6211
6262	6277	6346	6365	6370
6400	6446	6452	6469	6475
6507	6512	6513	6523	6533
6586	6597	6658	6669	6734
6747				

N. 424 obbligazioni del capitale nominale di L. 5000 ciascuna

1553	1590	1594	1613	1622
1631	1658	1684	1689	1700
1701	1768	1785	1786	1795
1806	1809	1816	1846	1873
1905	1919	1940	1945	1966
1982	1990	2027	2036	2045
2064	2067	2070	2071	2086
2100	2101	2108	2136	2257
2271	2288	2323	2353	2376
2384	2423	2504	2514	2526
2539	2554	2584	2621	2624
2631	2633	2655	2735	2745
2764	2814	2824	2831	2890
2891	2901	2914	2920	2965
2967	2986	2993	3065	3116
3170	3187	3292	3349	3350
3364	3369	3375	3410	3414
3416	3434	3436	3437	3445
3462	3467	3478	3502	3524
3528	3532	3558	3597	3610
3617	3618	3629	3650	3679
3717	3735	3736	3742	3754
3757	3778	3784	3791	3801
3807	3845	3863	3916	3938
3945	3962	3975	3987	4004
4062	4081	4093	4104	4116
4128	4133	4141	4173	4194
4205	4209	4237	4284	4321
4329	4333	4334	4362	4391
4494	4511	4537	4611	4616
4661	4680	4742	4763	4780
4784	4804	4847	4876	4901
4909	4919	5009	5038	5048
5102	5111	5116	5123	5178
5187	5234	5291	5309	5336
5371	5411	5428	5449	5451
5490	5504	5553	5589	5628
5638	5642	5643	5651	5657
5688	5703	5737	5747	5765
5775	5815	5846	5858	5921
5942	5965	5993	6035	6093
6104	6120	6122	6151	6166
6193	6204	6219	6225	6229
6250	6331	6333	6365	6367
6375	6389	6401	6485	6501
6571	6589	6607	6630	6633
6666	6705	6728	6737	6744

6750	6808	6871	6893	6907
6916	6923	6934	6937	6952
6969	6972	6977	7007	7019
7089	7132	7151	7162	7168
7194	7201	7238	7260	7376
7421	7535	7561	7587	7610
7646	7655	7687	7693	7741
7770	7795	7865	7893	7900
7911	7916	7928	7989	7992
8051	8100	8104	8129	8150
8157	8162	8179	8181	8188
8239	8276	8278	8284	8288
8302	8327	8438	8444	8451
8463	8477	8505	8510	8532
8579	8610	8617	8637	8651
8684	8685	8695	8803	8931
8959	9003	9010	9019	9028
9034	9035	9047	9084	9166
9181	9197	9285	9322	9329
9336	9340	9389	9407	9423
9425	9452	9525	9537	9573
9593	9596	9624	9632	9643
9636	9664	9669	9676	9692
9699	9700	9715	9736	9916
9944	9950	9951	9953	9967
10010	10097	10129	10169	10170
10190	10192	10242	10245	10250
10252	10286	10309	10345	10366
10385	10393	10416	10418	10425
10430	10446	10480	10495	10505
10512	10569	10619	10634	10641
10679	10686	10714	10736	14718
14735	14776	14777	14786	14790
14857	14863	14943	14968	14977
14978	14985	15007	15019	15021
15026	15043	15056	15076	15096
15138	15150	15175	15186	15187
15200	15260	15279	15280	

N. 175 obbligazioni del capitale nominale di L. 10,000 ciascuna

2026	2040	2056	2060	2069
2105	2109	2127	2131	2133
2149	2258	2272	2277	2297
2300	2311	2320	2340	2434
2436	2464	2473	2511	2549
2554	2573	2575	2605	2665
2673	2713	2718	2777	2778
2783	2795	2827	2852	2866
2895	2899	2916	2973	3169
3173	3187	3241	3242	3243
3305	3320	3386	3398	3410
3435	3449	3450	3453	3459
3506	3523	3546	3583	3620
3626	3636	3659	3668	3675
3734	3783	3793	3841	3895
3949	3960	3971	3996	3998
4001	4022	4048	4070	4113
4140	4167	4183	4191	4196
4197	4202	4227	4230	4237
4257	4270	4321	4338	4341
4355	4383	4416	4454	4461
4474	4475	4508	4520	4524
4532	4568	4571	4585	4605
4614	4616	4638	4652	4668
4681	4685	4687	4693	4700
4733	4777	4789	4794	4797

4860	4861	4892	4913	4929
4950	4971	5002	5020	5027
5112	5188	5245	5296	5300
5324	5325	5387	5408	5411
5413	5417	5902	5930	5944
5947	5977	5984	5991	6002
6055	6064	6151	6201	6205
6222	6232	6239	6296	6317
6346	6355	6423	6447	6451

N. 2 obbligazioni del capitale nominale di L. 20,000 ciascuna

339 343

N. 25 obbligazioni del capitale nominale di L. 50,000 ciascuna

41	51	59	64	90
110	133	142	146	149
206	219	238	243	245
252	307	324	348	376
385	461	477	481	531

La suddetto obbligazioni cessano di fruttare a beneficio dei possessori con tutto settembre prossimo venturo, ed il rimborso del capitale, rappresentato dalle medesime, avrà luogo a cominciare dal 1° ottobre 1907 mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione generale al seguito di regolare domanda da presentarsi, o direttamente a questa Direzione generale, od a mezzo delle Intendenze di finanza, con restituzione delle obbligazioni stesse munite delle cedole dal n. 55 - semestre 1° aprile 1908 - al n. 62 - semestre 1° ottobre 1911.

Roma, addì 5 luglio 1907.

Per il direttore generale
LUBRANO.

Per il direttore capo della 6ª divisione
ENRICI.

V.° *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti*
MONACELLI.

AVVERTENZA

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora il cassiere paghi l'importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta' sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-3.50 0[0, cioè: n. 410,969 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 307.50-287, al nome di Palmeri *Antonietta* fu Salvatore, moglie di Frasca Giuseppe, domiciliata in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Palmeri *Maria Antonia* od Antonietta fu Salvatore ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 342,452 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 141,512 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 25, al nome di *Consiglio* Raffaele di Nicola, domiciliato in San Severo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Casiglio* Raffaele di Nicola, domiciliato in San Severo, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 140,683 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 900-840 al nome di Cerruti *Emilia* fu Pietro Bonaventura, nubile, domiciliata a Fano, vincolata pel matrimonio della titolare con Adelasio *Federico* fu Pietro, capitano medico, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Cerruti *Antonietta-Emilia* detta Emilia fu Pietro Bonaventura, vincolata pel matrimonio della titolare con Adelasio *Paolo-Antonio-Federico* detto Federico fu Pietro, capitano medico, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pdbblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*)

Il signor avv. Stanislao De Falco fu Francesco ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1651 ordinale, n. 5380 di protocollo e n. 22,340 di posizione, statagli rilasciata dalla intendenza di finanza di Napoli, in data 25 novembre 1904, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 270, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1903, quale ricevuta fu rilasciata all'avv. Cricelli Vitaliano fu Nicola.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor avv. Stanislao De Falco fu Francesco il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 17 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.93 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 23 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

22 luglio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	101.76 34	99 88 34	101.53 86
3 1/2 % *netto* .	100.84 67	99.09 67	100.63 75
3 % *lordo*	69.70 —	68.50 —	68.95 57

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione provinciale.

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 80 alunni agli impieghi di seconda categoria (ragioneria).

In esecuzione del decreto ministeriale in data 24 scorso giugno, è aperto un concorso per l'ammissione di 80 alunni agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal regolamento approvato can R. decreto 2 febbraio 1902, n. 26.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di novembre 1907 presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami saranno scritte dai concorrenti e da essi presentate, non più tardi del giorno 20 ottobre prossimo venturo, alla prefettura della provincia, nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuta l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di dimora, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4° fede penale di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco, comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione, e non ha difetti fisici o imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di ragioniere, conseguito in un istituto tecnico del Regno.

Fermo l'obbligo di presentare la domanda e gli altri documenti non più tardi del 20 ottobre, è concesso ai concorrenti, che conseguiranno il diploma di ragioniere nella sessione autunnale, di ritardarne la presentazione fino al 15 novembre successivo.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare le nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del concorso, dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un'indennità mensile, non superiore alle lire cento, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale o da quella delle loro famiglie.

Roma, addì 1° luglio 1907.

Il direttore capo della I divisione
2 EMPRIN.

(*Pel programma degli esami vedi* Gazzetta ufficiale *del 16 luglio 1907, n. 168*).

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 60 alunni nella carriera di delegato di pubblica sicurezza.

In esecuzione del decreto Ministeriale 27 giugno 1907, è aperto un concorso per l'ammissione di 60 alunni nella carriera dei delegati di pubblica sicurezza, giusta le norme stabilite dal testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, della legge 29 dicembre 1904, n. 636, e del regolamento degli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 aprile 1905, n. 216 e modificato con R. decreto 8 settembre 1906, n. 542.

Le domande di ammissione al detto concorso dovranno essere presentate dai concorrenti non più tardi del giorno 15 settembre p. v. alla prefettura della provincia nella quale risiedono e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di 30, al 15 settembre p. v.;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale dimora del concorrente, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4° certificato di penalità di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, rilasciato da un medico militare all'uopo richiesto dal prefetto, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti fisici ed ha statura non inferiore a metri 1.64;

6° certificato da cui risulti che venne soddisfatto all'obbligo della leva militare, o che venne chiesta la iscrizione nelle liste di leva, qualora la classe a cui l'aspirante appartiene non sia stata ancora chiamata;

7° diploma di licenza di liceo o di istituto tecnico o di scuola media di commercio, oppure il certificato di avere compiuto con esito favorevole, in uno dei collegi, scuole, od accademie militari, i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata.

Nella domanda, che dovrà essere scritta tutta di proprio pugno, il concorrente dovrà dichiarare esplicitamente di accettare qualsiasi residenza in caso di nomina ad alunno, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della legge ora in vigore sulle pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che d'ora innanzi saranno assunti in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Saranno ammessi al concorso anche gli ufficiali delle guardie di città e delle guardie municipali, purchè abbiano età non superiore ai 45 anni, non siano stati puniti in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina, siano di buona condotta, e siano dotati di coltura, attitudine e capacità sufficienti per il posto cui aspirano.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro domande per mezzo delle rispettive prefetture. Delle domande che non perverranno al Ministero per mezzo delle prefetture non sarà tenuto alcun conto.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma riportato in fine del presente avviso.

Le prove scritte potranno cadere soltanto sulle materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 5 del programma stesso.

Al complesso dei punti che ciascun concorrente conseguirà a norma del regolamento 30 aprile 1905, n. 216, modificato con R decreto 8 settembre 1906, n. 512, nelle prove scritte ed orali, e semprechè abbia superato, con felice esito, tali prove, la Commissione esaminatrice aggiungerà 5 punti di merito per ogni lingua estera che il concorrente dimostrerà di conoscere, oltre la francese, in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Alla Commissione sarà all'uopo aggiunto un professore di ciascuna delle lingue estere che i candidati dichiareranno di conoscere.

Per gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici in telegrafia, stenografia o fotografia, e che sostengano lodevolmente l'esame corrispondente innanzi a persona pratica della materia, sarà dalla Commissione aggiunto un altro punto per ciascuna di queste materie al complesso dei punti ottenuti.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di novembre p. v. e nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

Le spese di viaggio che all'uopo dovranno sostenersi dagli aspiranti saranno a loro carico esclusivo, e non si terrà pertanto conto alcuno delle domande che fossero presentate per ottenere compensi a tale scopo.

Salvo le speciali disposizioni che regolano l'ammissione nel personale di pubblica sicurezza degli ufficiali delle guardie di città e municipali, i concorrenti vincitori saranno classificati per ordine di punti e nominati alunni fino a concorrenza del numero dei posti pel quale fu aperto il concorso.

Se però, dopo bandito il concorso e prima della chiusura di esso, si saranno verificate nuove vacanze e la Commissione esaminatrice crederà di proporre l'assunzione in servizio di altri candidati non vincitori del concorso, ma dichiarati idonei, sarà in facoltà del Ministero di nominarli alunni, seguendo sempre l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili nel ruolo dei funzionari.

A parità di punti, sarà data la precedenza a quello che avrà prestato, per maggior tempo, servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nella marina.

Gli alunni dovranno fare un tirocinio di sei mesi almeno, dei quali i primi quattro in ufficio di pubblica sicurezza. Trascorso il primo periodo di esperimento, gli alunni riconosciuti idonei al servizio di pubblica sicurezza, dovranno frequentare la scuola di polizia scientifica, istituita presso la direzione generale della pubblica sicurezza per quel tempo che sarà stabilito dal Ministero.

Gli alunni che avranno frequentato con profitto il corso di polizia scientifica, e che, anche in questo secondo esperimento saranno stati dichiarati idonei, avranno diritto alla nomina a delegato di pubblica sicurezza di 3ª classe, con l'annuo stipendio di lire duemila, secondo la graduatoria di ammissione, man mano che si verificheranno delle vacanze.

L'alunnato è gratuito, ma potrà essere accordata una indennità mensile, non maggiore di lire cento, a quelli alunni che fossero destinati a prestar servizio in residenza diversa dalla loro abituale dimora o da quella delle loro famiglie.

Roma, 28 giugno 1907.

Il direttore generale di pubblica sicurezza
2 LEONARDI.

(*Pel programma degli esami vedi* Gazzetta ufficiale *del 16 luglio 1907, n. 168*).

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 150 alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale.

In esecuzione del decreto ministeriale in data d'oggi, è aperto un concorso per l'ammissione di 150 alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1902, n. 26.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di dicembre 1907 presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

I vincitori del concorso, dopo sei mesi di alunnato, saranno nominati segretari di prefettura di 4ª classe, con l'annuo stipendio di lire duemila.

Le domande di ammissione agli esami, debbono essere scritte dai concorrenti e da essi presentate, non più tardi del giorno 20 ottobre p. v., alla prefettura della provincia nella quale risiedono e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30, alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di dimora, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4° fede penale di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco, comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione e non ha difetti fisici od imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università dello Stato, o il diploma della scuola di scienze sociali in Firenze.

Fermo l'obbligo di presentare, non più tardi del 20 ottobre, la domanda e i documenti relativi, è concesso ai concorrenti di esibire il diploma indicato al n. 7 entro il 25 novembre successivo.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, o di aderire alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione

della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati, dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che saranno dichiarati vincitori del concorso potranno, durante l'alunnato, ricevere un'indennità mensile non superiore alle L. 100 se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale o da quella delle loro famiglie.

Roma, 10 luglio 1907.

Il direttore della divisione I
2 EMPRIN.

(*Pel programma degli esami vedi* Gazzetta ufficiale *del 16 luglio 1907, n. 168*).

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Collegio Reale delle fanciulle di Milano

L'esame richiesto dalle aspiranti ai posti gratuiti e semigratuit vacanti col prossimo anno scolastico 1907-908 nel Collegio Reale delle fanciulle di Milano, e fissato per il giorno 9 giugno 1907 dall'avviso di concorso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 giugno p. p. (n. 129), si terrà invece il giorno 22 settembre 1907 nella sede del predetto Istituto.

Per il direttore capo della Divisione 8ª
M. MARTINI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il conflitto magiaro-croato è in varie guise giudicato in Austria e in Ungheria; ma la stampa, senza eccezionè, lo ritiene grave e suscettibile di divenirlo ancora maggiore.

Secondo la *Zeit*, la situazione politica nell'Ungheria sarebbe piuttosto grave, non tanto per le discordie che si sono manifestate ripetutamente in seno alla coalizione, quanto per la impopolarità della politica seguita finora dal Governo e dal Parlamento, specie nella questione croata.

Il giornale dice che fu un grave errore da parte del Gabinetto il sollevare la questione ferroviaria, che ha provocato l'odierno e grave conflitto con la Croazia; tanto più che il progetto di Kossuth, ora approvato dalla Camera ungherese, non ha fatto che codificare le disposizioni già vigenti nella pratica. Ora il Governo, non potendo retrocedere, si trova costretto a ricorrere contro i croati, a misure quanto mai impopolari, adottando gli antichi sistemi del barone Fejervary; e tra questi la riforma del regolamento interno della Camera, per porre un argine all'ostruzionismo croato.

Due membri del Gabinetto, Kossuth e Apponyi, non volendo sacrificare la loro popolarità per mantenere i loro portafogli, sarebbero propensi ad uscire dal Ministero: ciò che segnerebbe la fine della coalizione nello stesso tempo che la crisi ungherese tornerebbe sul tappeto in forma più grave del passato, perchè complicata dal conflitto con la Croazia.

*
* *

Dopo le voci discordi sulla situazione del Portogallo e sulla dittatura assunta dal presidente del Consiglio, Franco, sul quale si sono fatte ricadere le responsabilità dei disordini di Lisbona dei giorni scorsi, ecco che un'inchiesta fatta dal *Matin* ci mette in grado di giudicare molto diversamente la situazione portoghese e le misure di repressione adottate da quel Governo.

Il redattore del *Matin*, al quale il giornale deferì l'inchiesta, scrive di aver acquistato la convinzione che questa situazione era stata esagerata su parecchi punti, ma che su altri essa era anche esatta.

Egli ebbe interviste con Franco, col ministro degli affari esteri, con i capi dei partiti politici e dell'opposizione, con diplomatici, col capo del partito repubblicano e con industriali e commercianti.

Se l'opinione di tutti gli uomini politici è contraddittoria per ciò che concerne l'amministrazione di Franco, il redattore constata che nelle due classi commerciali ed industriali si trova l'unanimità nell'approvare il Governo dittatoriale. Franco raccontò come fu costretto ad assumere la dittatura per l'ostruzionismo di una opposizione che impediva qualsiasi lavoro alla Camera.

Egli si difende dall'accusa di aver cercato di far profittare i suoi amici della situazione. Egli tagliò corto al contrario agli abusi finanziari che erano già durati fin troppo.

Appena che il suo modo di agire e l'onestà della sua amministrazione saranno conosciute dall'opinione pubblica, subito potrà ottenere una Camera ministeriale seria e lavoratrice.

Presto farà le nuove elezioni e così la dittatura avrà fine.

*
* *

I giornali danesi danno un carattere politico al viaggio che il Re di Danimarca, con grande pompa ha intrapreso per l'Islanda.

Si spera che questa visita avrà felice risultato, malgrado l'agitazione iniziata nella grande isola iperborea in favore di un programma autonomista che la Danimarca non può assolutamente accettare. Il Governo e la nazione danese sono infatti pronti ad accogliere qualunque rivendicazione regionale, ma non possono in nessun modo secondare le velleità separatiste della Islanda.

Il viaggio durerà un mese. Una nave di grande tonnellaggio, con a bordo turisti inglesi, americani e tedeschi, raggiungerà la squadra reale danese prima che essa giunga alle isole Faroër, e quivi sarà offerto al Sovrano e alle rappresentanze un banchetto artico originale, in cui saranno serviti pappagalli marini ed altre curiosità polari.

In Islanda fervono i preparativi pel ricevimento.

*
* *

Per quanto gli ultimi telegrammi da Seoul dicano che la situazione vada facendosi migliore, i disordini non cessano di rinnovarsi a periodi.

Il *New York Herald* ha un telegramma pessimista, secondo il quale le autorità coreane dichiarano di essere preoccupate ed hanno chiesto rinforzi di truppe giapponesi. Infatti la 12ª divisione è pronta ad imbarcarsi presso Simonosaki per venire in Corea in caso di bisogno. Attualmente le forze giapponesi che si trovano in Corea sono poco più di 10,000 uomini, scaglionati in diverse città. Finora non si hanno sintomi di disordini nelle Provincie, ma si teme che quando le Provincie co-

nosceranno gli avvenimenti di questi giorni, abbiano a insorgere contro i giapponesi. I giapponesi che dimorano nelle regioni circostanti accorrono a rifugiarsi a Seoul.

Le autorità giapponesi riconoscono la possibilità di un ammutinamento generale; i soldati coreani si lasciano facilmente influenzare dal popolo. Il ministro della guerra dichiara che non si può fare alcun assegnamento sugli ufficiali. Le truppe giapponesi custodiscono le polveriere, ma si è scoperto che 5000 soldati coreani posseggono 90,000 rotoli di cartucce.

Il nuovo Imperatore ha emanato un decreto per punire severamente i delegati coreani recatisi all'Aja.

Il *New York Herald* riferisce alcune dichiarazioni importanti di un industriale americano reduce dalla Corea. Egli è persuaso che il Giappone si annetterà completamente la Corea quanto prima accaparrandosi tutte le industrie e il commercio a danno delle altre nazioni, e specialmente degli Stati Uniti.

« Il Giappone - egli dice - è inebriato dei suoi successi e crede che il suo potere sia illimitato. Le altre nazioni un giorno o l'altro dovranno unirsi per combattere la rapacità del Giappone, come un tempo si unirono contro Napoleone I ».

Ieri i ministri coreani si recarono al palazzo imperiale, i cui posti di polizia erano stati raddoppiati, a fine di discutere la questione della destinazione di un palazzo isolato destinato all'ex-Imperatore. Il marchese Ito sarà probabilmente ricevuto in udienza quest'oggi dal nuovo Imperatore per discutere con lui sulla parte che dovrà prendere nell'avvenire il Giappone negli affari coreani.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data di ieri:

« È corsa voce che stamane a Trapani, nella ex-chiesa di Sant'Agostino, ove trovansi acquartierate le compagnie del 24° fanteria, ivi di rinforzo, siano avvenuti, tra soldati continentali e siciliani, diverbi e colluttazioni a causa della questione Nasi.

« Tale notizia è assolutamente infondata, nessun incidente essendosi verificato in proposito ».

La V Esposizione internazionale di automobili. — La direzione dell'Automobile Club di Torino comunica che la 5ª Esposizione internazionale di automobili avrà luogo in Torino (palazzo delle Belle arti al Valentino) dal 18 gennaio al 2 febbraio 1908.

Fra alcuni giorni sarà pubblicato il relativo regolamento, mentre per schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'Automobile Club.

Commercio italo-francese. — La Camera di commercio italiana a Parigi comunica che gli scambi commerciali tra l'Italia e la Francia durante il primo semestre del 1907 si sono elevati a franchi 220,482,000 di cui franchi 100,729,000 di merci italiane e franchi 119,785,000 di merci francesi e prodotti d'origine extra-europea.

Confrontando questi risultati collo stesso periodo del 1906 si verifica un aumento in favore delle merci italiane di fr. 8,320,000 ed una diminuzione delle merci francesi e prodotti extra-europei di franchi 1,455,000.

Le merci che più hanno concorso all'aumento sono la canapa, il formaggio, le uova, il riso, il burro, le frutta, il pollame, i foraggi, lo zinco, il piombo, gli automobili (600,000 lire in più), i mobili, i marmi, ecc.

Sono per contro in diminuzione i seguenti prodotti italiani inscritti per ordine d'importanza: la seta e la borra di seta; l'olio d'oliva, lo zolfo, le pelli greggie e lavorate, il sommacco, i prodotti chimici, i generi medicinali, le treccie ed i cappelli di paglia, i tessuti di seta e di borra di seta, i vini ed altri prodotti di minor importanza.

Delle merci francesi sono in aumento la seta, i vini, macchine e meccanismi, la ghisa, il ferro, i prodotti chimici, i pesci, le pelli lavorate, gli stracci, i filati, le cinghie, mentre sono in diminuzione gli automobili, gli oli, la carrozzeria, lo zinco, la gioielleria, il carbone, ecc.

Movimento commerciale. — Il 20 corr. vennero caricati a Genova 1121 carri, di cui 570 di carbone pel commercio; a Venezia 274 di cui 73 di carbone pel commercio; e a Savona 322, di cui 177 di carbone pel commercio.

Marina militare. — Le RR. navi *Regina Margherita*, *Garibaldi*, *Saint-Bon* e *Agordat* giunsero a Beyrout il 21. La *Fieramosca* partì da Willenstad per Puerto Cabello il 22. La *M. Colonna* è giunta a Mombasa il 21. La *Bronte* è giunta a Punta Delgada.

Marina mercantile. — L'*Argentina*, della Veloce, ha transitato il 21 da Capo Spartel, diretta a Genova. Da Buenos Aires è partito il *Ravenna*, della Società « Italia », diretto a Genova. Il *Re d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Palermo per New York, dove ieri è giunto il *Regina d'Italia*, della stessa Società. Da Barcellona è partito per il Plata il *Brasile*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SAN FRANCISCO, 22. — I vapori *Columbia* e *San Pedro* hanno avuto una collisione sabato a mezzanotte presso Sheltercove.

Il *Columbia* è affondato. Vi sono 100 morti.

TOKIO, 22. — Sabato scorso avvenne una esplosione nella miniera di carbon fossile di Loyooka (provincia di Bungo) ove lavoravano 471 minatori. Si teme che la maggior parte di essi siano periti.

MALINITZ, 22. — Ieri è stato abbattuto l'ultimo diaframma del traforo del Tauern.

VIENNA, 22. — *Camera dei deputati.* — Il Ministro dell'istruzione, Marchet, rispondendo ad una interpellanza sulla sottrazione di un codice della Biblioteca di Udine da parte di un professore austriaco, dichiara che il Governo deplora vivamente questo caso, che è tale da ledere il prestigio dell'Istituto storico austriaco e che si è affrettato ad esprimere alle autorità italiane il dispiacere del Governo. Aggiunge che ha preso le misure necessarie per evitare nell'avvenire ogni inconveniente di tal sorte e qualsiasi abuso.

MELILLA, 22. — Durante la notte le truppe del Sultano hanno attaccato quelle del pretendente.

Il risultato del combattimento è ancora sconosciuto.

SAN FRANCISCO, 22. — Si ha la sicurezza di poter rimorchiare il vapore *San Pedro*, che ha riportato gravi avarie nella collisione col *Columbia*, fino ad Eureka.

La collisione è avvenuta a causa della fitta nebbia.

Il *San Pedro* trasportava un forte carico di legnami.

Il *Columbia*, investito a babordo, è rimasto tagliato in due. Un centinaio di persone sono rimaste annegate; 80 si sono salvate aggrappandosi al *San Pedro* e dopo sono state trasportate a bordo del *Roanake*.

Il *Columbia* si è affondato in cinque minuti.

SAN FRANCISCO, 22. — Il capitano del *Columbia* è rimasto

annegato affondando col suo bastimento. A bordo tutti dormivano al momento della collisione eccetto il personale di servizio.

L'ufficiale di quarta vide uscire dalla nebbia il *San Pedro* tutto di un colpo; gli uomini del timone fecero invano sforzi disperati per evitare l'urto. Il *San Pedro* produsse negli scompartimenti di prua del *Columbia* un'immensa falla che fu invasa precipitosamente dalle acque. Furono dati subito i segnali d'allarme. I passeggeri, in mezzo ad indescrivibile confusione, tentarono di raggiungere il ponte, ma il *Columbia* affondò rapidamente in 5 minuti. Si gettò in mare una zattera di salvataggio e parecchi passeggeri poterono così salvarsi. Tutte le donne annegarono. Si calcola a 150 il numero delle vittime. Il vapore *Roanake* riporta molti cadaveri.

VIENNA, 22. — *Camera dei deputati.* — Si approva in tutte le letture il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio.

SEOUL, 23. — Quattro ufficiali coreani, un anziano, il nuovo ministro della Casa imperiale ed il Gran Ciambellano dell'ex-Imperatore sono stati arrestati sotto l'accusa di complotto contro il trono.

CASTELNUOVO (Dalmazia), 23. — In seguito ad un improvviso colpo di vento, una barca con cinque persone è affondata nelle acque di Zelenica.

Il marinaio, padrone della barca, si è salvato a nuoto; sua moglie è stata salvata dall'equipaggio della nave *Karl;* la figlia, il figlio e la nuora sono annegati.

SEOUL, 23. — Due ville appartenenti a membri destituiti dell'antico gabinetto sono state incendiate ieri sera. Pattuglie di giapponesi percorrono la città, per prevenire il ripetersi di incendi Rinforzi di polizia arrivano da Tako.

Corre voce che tre incrociatori giapponesi siano in rotta per Chemulpo. La scoperta del complotto contro il trono ha provocato l'arresto nella notte e nelle prime ore del mattino di parecchie persone.

Il marchese Ito dichiara categoricamente che il trono solo è responsabile di questi arresti.

Afferma che i giapponesi non vi entrano per nulla, nè direttamente nè indirettamente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 22 luglio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	754.21.
Umidità relativa a mezzodì	44.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	3|4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 29 4.
	minimo 18 8.
Pioggia in 24 ore	gocce.

22 luglio 1907.

In Europa: pressione massima di 765 sul golfo di Guascogna, minima di 748 sul golfo di Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 2 mm.; temperatura in molti luoghi diminuita; temporali sull'alta Italia e medio versante Adriatico.

Barometro: minimo a 757 sul mar ligure, massimo a 760 al sud Sicilia.

Probabilità: venti deboli e moderati, settentrionali al nord, meridionali altrove; cielo vario; qua e là pioggie e temporali.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 luglio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio ...	1/4 coperto	mosso	24 0	20 2
Genova...........	1/4 coperto	calmo	24 0	20 0
Spezia........ ...	3/4 coperto	legg. mosso	28 6	19 8
Cuneo............	1/4 coperto	—	26 4	15 3
Torino...........	1/4 coperto	—	26 1	17 2
Alessandria......	sereno	—	29 7	16 4
Novara	sereno	—	31 2	19 0
Domodossola	1/2 coperto	—	27 0	13 6
Pavia	1/4 coperto	—	30 5	15 4
Milano...........	1/2 coperto	—	31 8	18 0
Como	—	—	—	—
Sondrio..........	1/2 coperto	—	28 9	15 3
Bergamo..........	sereno	—	27 3	14 0
Brescia..........	—	—	—	—
Cremona	1/4 coperto	—	31 2	16 9
Mantova..........	1/2 coperto	—	28 9	16 9
Verona..........	1/4 coperto	—	29 1	16 9
Belluno	coperto	—	28 5	15 9
Udine............	piovoso	—	28 0	16 7
Treviso..........	coperto	—	28 0	18 2
Venezia..........	coperto	legg. mosso	26 4	19 0
Padova	1/4 coperto	—	26 6	18 4
Rovigo...........	1/2 coperto	—	29 6	16 0
Piacenza	sereno	—	29 4	17 1
Parma	sereno	—	28 3	18 0
Reggio Emilia....	1/4 coperto	—	28 0	19 0
Modena	1/2 coperto	—	27 6	18 4
Ferrara	1/4 coperto	—	27 0	16 1
Bologna	1/4 coperto	—	27 4	19 5
Ravenna	coperto	—	25 5	18 0
Forlì	coperto	—	28 8	21 2
Pesaro	—	—	—	—
Ancona	coperto	mosso	29 0	22 0
Urbino...........	1/4 coperto	—	29 0	19 2
Macerata.........	3/4 coperto	—	28 6	21 3
Ascoli Piceno	coperto	—	29 5	21 5
Perugia..........	sereno	—	30 1	18 4
Camerino	3/4 coperto	—	27 8	20 0
Lucca	coperto	—	28 2	18 9
Pisa	3/4 coperto	—	28 2	18 7
Livorno	3/4 coperto	calmo	27 8	19 8
Firenze	coperto	—	29 8	20 4
Arezzo...........	1/2 coperto	—	31 2	17 6
Siena	1/4 coperto	—	29 2	18 7
Grosseto	—	—	—	—
Roma.............	1/2 coperto	—	28 8	18 8
Teramo	—	—	—	—
Chieti	sereno	—	26 5	21 0
Aquila	sereno	—	27 0	17 6
Agnone	1/2 coperto	—	25 6	15 4
Foggia	1/4 coperto	—	31 0	20 1
Bari	1/4 coperto	calmo	26 5	19 6
Lecce	sereno	—	33 8	20 0
Caserta..........	1/2 coperto	—	29 5	18 2
Napoli	1/4 coperto	calmo	25 2	20 1
Benevento........	sereno	—	29 1	17 0
Avellino.........	1/2 coperto	—	25 2	14 2
Caggiano.........	1/4 coperto	—	26 0	15 0
Potenza..........	sereno	—	25 0	15 3
Cosenza..........	sereno	—	30 5	19 0
Tiriolo..........	1/2 coperto	—	21 6	15 6
Reggio Calabria..	—	—	—	—
Trapani..........	1/4 coperto	calmo	27 7	20 9
Palermo..........	sereno	calmo	31 8	16 1
Porto Empedocle..	sereno	calmo	28 0	21 0
Caltanissetta.....	sereno	—	31 5	21 6
Messina..........	sereno	calmo	29 9	21 1
Catania	sereno	calmo	30 6	20 9
Siracusa	sereno	calmo	29 1	23 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	33 8	20 0
Sassari	1/2 coperto	—	29 2	19 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*